

CXLI^a TORNATA

SABATO 2 APRILE 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti » 7376

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca » 7378

« Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio del *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina » 7381

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al comune di Spoleto » 7397

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi Regia aeronautica e sua composizione » 7398

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania » 7345

Oratori:

BOSELLI, *relatore* 7346

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » 7353

Oratori:

AMERO D'ASTE 7353
 ANGIULLI 7354
 DEL CARRETTO, *relatore* 7362
 SECHI 7355
 SIRIANNI, *sottosegretario di Stato* 7361

(Presentazione e trasmissione di) 7341, 7345, 7353

(Rinvio di) 7359

Oratori:

GIURATI, *ministro dei lavori pubblici* . . . 7360
 PANTANO 7360

Relazioni (Presentazione di) 7345, 7360, 7376, 7401

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 7400

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'interno e delle corporazioni e i ministri delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale; ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio, per gli esteri, per la guerra e per la marina.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvata.

Messaggi della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario onorevole Sili, di dar lettura di alcuni

messaggi pervenuti dalla Presidenza della Camera dei deputati con i quali si trasmettono i testi di disegni di legge già approvati dalla stessa Camera.

SILI. segretario, legge :

« Roma, addì 31 marzo 1927. Anno 5º.

« A norma dell'art. 3 comma 5º della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to : ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13 relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A. T. I.).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società concessionarie delle zone telefoniche la emissione di obbligazioni ipotecarie a condizioni speciali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2187, riguardante la sospensione della applicazione dell'art 38 del Testo Unico 22 aprile 1909, n. 229, relativo alle pensioni del personale delle ferrovie dello Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

« Roma, addì 31 marzo 1927. Anno 5º.

« A norma dell'art. 3, comma 5º della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to : ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1734, relativo all'emissione di una speciale categoria di buoni postali fruttiferi da cedersi a Banche operanti fuori del Regno.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti varî e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva delle spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1926-27.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, che reca modificazioni al Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 2020, contenente norme per l'assegnazione delle case economiche costruite dallo Stato nelle località colpite dal terremoto e consegnate alle rispettive Amministrazioni Comunali.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, concernente la riscossione delle tasse sugli autoveicoli e sugli autoscafi per l'anno 1927.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei comuni e delle provincie e, disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti enti.

« Roma, addì 31 marzo 1927. Anno 5º.

« A norma dell'art. 3 comma 5º, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, riguardante lo stanziamento di 80 milioni e contenente disposizioni per la costruzione di case economiche per i ferrovieri.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per la istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini.

Conversione in legge del Regio decreto-9 gennaio 1927, n. 78, relativo alla concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 197, che integra le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì.

Conversione in legge del Regio decreto 13 gennaio 1927, n. 80, che proroga l'efficacia del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente la alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

« Roma, addì 31 marzo 1927. Anno 5^o »

« A norma dell'articolo 3 comma 5^o della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 31 marzo 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 150, che stabilisce il trattamento doganale da usare al prodotto antiparassitario Zyclon B.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, recante disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria e 16 dicembre 1926, n. 2122, che istituisce un servizio degli specialisti del genio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2213, che estende il diritto al risarcimento dei danni di guerra a favore di coloro che, pur non essendo cittadini italiani al momento del danno, abbiano servito con fedeltà ed onore nell'Esercito o nell'Armata italiana per un periodo non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-18 e siano attualmente in possesso della cittadinanza italiana.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 106, contenente norme per la sistemazione delle ferrovie secondarie nei territori riuniti all'Italia in virtù di trattati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente l'autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata.

« Roma, addì 1^o aprile 1927. Anno 5^o »

« A norma dell'art. 3 comma 5^o, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1 aprile 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1927, n. 303, riguardante la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei.

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 gennaio 1927, n. 104, riguardante la requisizione dei velivoli civili in caso di mobilitazione.

« Roma, addì 1° aprile 1927. Anno 5°.

« A norma dell'art. 3, comma 5°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1 aprile 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonché del contributo annuo governativo, a favore dell'opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani).

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle Strade Ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

« Roma, addì 1° aprile 1927. Anno 5°.

« A norma dell'art. 3, comma 5° della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati

dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1 aprile 1927, anno V.

« Il Presidente

« F.to ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 249, recante l'impegno per la garanzia del servizio delle obbligazioni per i lavori pubblici dell'Albania.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2053, riflettente la proroga del termine per la nomina dei rappresentanti al Parlamento della Cirenaica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 133, circa la proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 14, per la sistemazione delle sedi notarili nei territori annessi al Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2258, recante modificazioni al Regio decreto 22 febbraio 1925, n. 209, che revocò le convenzioni per la esecuzione delle opere di costruzione di un bacino di carenaggio a Napoli e di un porto a Baia-Averno.

« Roma, addì 1° aprile 1927. Anno 5°.

« A norma dell'art. 3, comma 5°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ho l'onore di trasmettere a V. E. per l'esame di codesto Alto consesso gli uniti disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, nella seduta del 1° aprile 1927; anno V.

« Il Presidente

« F.to : ANTONIO CASERTANO ».

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali.

Conversione in legge del Regio decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi, in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle tre Venezia e nella provincia di Forlì.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, contenente provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 242, che modifica la tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, numero 516, per il comune di Livigno.

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questi disegni di legge, per il cui esame si seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Morpurgo, Frola, Berio, Mango, e Marchiafava a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

MANGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione permanente di finanze sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1927-28 ».

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1198, per l'avocazione al Regio demanio del diritto di utilizzare industrialmente le acque salso-bromo-jodiche (N. 604);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1491, recante provvedimenti per la sistemazione delle Regie fonti demaniali di Recoaro e per le espropriazioni all'uopo necessarie (N. 606).

FROLA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1295, contenente disposizioni per l'esecuzione del decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179, che ha stabilito un contributo per la costruzione di case popolari per mutilati ed invalidi di guerra » (N. 609).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni degli Uffici centrali sui disegni di legge:

Delega al Governo del Re: emanazioni di

norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in maniera di ricerca e di coltivazione mineraria.

MORPURGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Mango, Marchiafava, Frola, Berio e Morpurgo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di un disegno di legge.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova dove nacque Giuseppe Mazzini ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania » (N. 765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero britannico, la Francia e

il Giappone; principali Potenze alleate e la Romania ».

Prego il senatore, segretario, onor. Sili di darle lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, con il quale viene approvato il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, Principali Potenze Alleate, e la Romania.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno ;
Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ratificare il Trattato relativo alla Bessarabia stipulato in Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia ed altri Stati ;
Udito il Consiglio dei ministri ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari esteri ;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

È approvato il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato in Parigi il 28 ottobre 1920 fra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia, il Giappone, principali Potenze Alleate, e la Romania.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, principales Puissances Alliées, et la Roumanie.

Considérant que dans l'intérêt de la paix générale en Europe il importe d'assurer dès maintenant sur la Bessarabie une souveraineté répondant aux aspirations de la population et y garantissant aux minorités de race, de religion ou de langue la protection qui leur est due ;

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique, historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la Roumanie est pleinement justifiée ;

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté son désir de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie ;

Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice, sans distinction de races, de religions ou de langue, conformément au Traité signé à Paris le 9 décembre 1919, aux habitants de l'ancien Royaume de Roumanie aussi bien qu'à ceux des territoires nouvellement transférés :

Ont résolu de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes :

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Et

pour le Dominion du Canada :

Le Très Honorable sir G. Goster, G. C. M. G., P. G., Ministre de Commerce ;

pour le Commonwealth d'Australie :

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut-Commissaire pour l'Australie dans le Royaume Uni ;

pour le Dominion de la Nouvelle Zélande :

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

pour l'Union Sud-Africaine :

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

pour l'Inde :

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Berby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris ;

Le Président de la République Française :

M. Georges Leygues, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères ;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France ;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris ;

Sa Majesté l'Empereur du Japon :

Le Vicomte Ishii, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie :

M. Take Jonesco, Ministre des Affaires Etrangères ;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie à Paris ;

lesquels ont convenu des stipulations suivantes :

Article 1^{er}

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître la souveraineté de la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie compris entre la frontière actuelle de Roumanie, la Mer Noire, le cours du Dniester depuis son embouchure jusqu'au point où il est coupé par l'ancienne limite entre la Bukovine et la Bessarabie et cette ancienne limite.

Article 2.

Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé par les Principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par le Conseil de la Société des Nations pour le compte de la Russie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière de la Roumanie.

Article 3.

La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement sur le territoire de la Bessarabie visé à l'article premier les stipulations du Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les Principales Puissances alliées et associées et par la Roumanie, et notamment d'y assurer aux habitants, sans distinction de race, de langue ou de religion, les mêmes garanties de liberté et de justice qu'aux autres habitants de tous autres territoires faisant partie du Royaume de Roumanie.

Article 4.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion de toute autre, aux ressortissants de l'ancien Empire de Russie établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article 1^{er}.

Article 5.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie âgés de plus de 18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article 1^{er} auront la faculté d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie.

Article 6.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie qui sont nés sur le territoire de la Bessarabie, visé à l'article 1^{er}, de parents y ayant leur domicile, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité ils n'y soient pas eux-mêmes domiciliés.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Article 7.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Commission européenne du Danube.

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Dniester qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui forment les frontières, le régime prévu au 1^{er} paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de paix avec l'Allemagne du 29 juin 1919.

Article 8.

La Roumanie assumera la responsabilité de la part proportionnelle afférent à la Bessarabie dans la dette publique russe et tous autres engagements financiers de l'Etat russe, telle qu'elle sera déterminée par une Convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. Cette Convention sera préparée par une commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la commission n'arriverait pas à un accord dans un délai de deux ans, les questions en litige seraient immédiatement soumises à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations.

Article 9.

Les Hautes Parties contractantes inviteront la Russie à adhérer au présent Traité, dès qu'il existera un Gouvernement russe reconnu par elles. Elles

se réservent le droit de soumettre à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations toutes questions qui pourraient être soulevées par le Gouvernement russe concernant les détails de ce Traité, étant bien entendu que les frontières définies dans le présent Traité, ainsi que la souveraineté de la Roumanie sur les territoires qui y sont compris, ne sauraient être mis en question.

Il en sera de même de toutes difficultés que pourrait faire naître ultérieurement son application.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à partir de l'entrée en vigueur du Traité signé par les Principales Puissances alliées et associées et la Roumanie le 9 décembre 1919.

Le dépôt des ratifications sera effectuée à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur Représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remise à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au quinze décembre 1920.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.

(L. S.) *Derby.*

(L. S.) *Andrew Fisher.*

(L. S.) *Derby.*

(L. S.) *Derby.*

(L. S.) *Derby.*

(L. S.) *G. Leygues.*

(L. S.) *Jules Cambon.*

(L. S.) *Bonin.*

(L. S.) *K. Ishii.*

(L. S.) *Take Jonesco.*

(L. S.) *D. J. Ghika.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il Ministro per gli affari esteri :

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale onorevole senatore Boselli.

BOSELLI, relatore (segui di viva attenzione). Onorevoli Colleghi, due storie si incontrano nell'argomento cui si volge il disegno di legge che fra qualche istante avrà la nostra approvazione: una storia dolorosa, quella della Bessarabia, popolo oppresso il quale neppure al giorno d'oggi ha acquistato quella pienezza nel riconoscimento del suo diritto che ad esso è dovuta; ed accanto a questa storia dolorosa procede la storia della Romania, storia di un popolo che nobilmente risorge e con perseveranza si mostra degno di un grande avvenire. La Bessarabia ebbe tutte le sventure che la ingiustizia della forza può far pesare sopra un popolo.

In una prima volta fu ceduta alla Russia per un trattato con la Turchia, che non poteva disporne, perchè quella terra non era del suo dominio. Un'altra volta fu ceduta alla Russia in quel Congresso di Berlino, che a senso mio non può essere mai giustificato, in quel Congresso di Berlino meno mistico, ma non meno perfido del Congresso di Vienna, rispetto al diritto dei popoli (*Approvazioni*).

La Bessarabia, appena le fu possibile si sollevò, e Kerenski nei primi momenti della nuova Russia, riconobbe la libertà di quel popolo, che, allora libero e sovrano chiamò le truppe della Romania e liberamente alla Romania si unì e s'incorporò. E il trattato che abbiamo dinnanzi a noi altro non fece nel 1920 che suggellare questi eventi che avevano avuto compimento nel 1918.

E, singolare e geniale combinazione, oggi che noi siamo unanimemente, ne sono certo, per approvare la ratifica del trattato del 1920; oggi siamo presieduti da colui che nella conferenza di Parigi validamente sostenne i diritti della Romania. Il nostro preclaro Presidente oggi stesso mandò in luce un suo scritto sulla Bessarabia, la Romania e l'Italia, che è il più vigoroso e sicuro documento per dottrina giuridica e per efficacia di osservazioni e di fatti, che possa andar congiunto alla ratifica che noi oggi plaudenti sanzioniamo.

Per verità, con molto valore storico, da queste pagine appare quanto egli, ministro degli

esteri, operò per rendere più vividi e più intimi i rapporti fra l'Italia e la Romania. Ed egli ben rammenta i giorni, che io pure, onorevoli colleghi, ho presenti sempre nel pensiero e nell'animo (giorni che al pari di me uno degli eminenti colleghi che siedono al mio fianco, l'onorevole Imperiali, allora sagace ambasciatore a Londra, rammenta) i giorni in cui la Romania uscì in campo insieme alle armi nostre.

In quei giorni, onorevoli colleghi, che il nostro Presidente Ambasciatore in Parigi affrettò, con tanto valore di opera e di parola, in quei giorni io ho sentito che quella affermazione della latinità tutta unita nel campo della guerra liberatrice rendeva più luminosa e significante la vittoria (*applausi*).

Io altro non dico. Il documento che ho dinnanzi agli occhi, questo scritto del nostro Presidente dimostra come mal si oppongano coloro i quali reputano che la ratifica italiana del trattato di Parigi si colleghi a qualche motivo di politica quotidiana e contingente o che possa ad altri popoli o Governi essere di rammarico od offesa. In verità la politica italiana seguè la logica dei principi mercè cui la nazione italiana compì il suo riscatto e la sua inviolabile unità, serba vera fede ai trattati, procede con sincerità nelle amicizie e nelle relazioni internazionali, ma s'impronta, la politica italiana, solamente alla propria indipendenza. (*Vive approvazioni*).

Io chiudo con un pensiero cui ancora questo documento apre la via; esso termina riferendo l'affermazione di un eminente uomo di Stato del Belgio. Il quale disse: quando l'amicizia dei Rumeni è concessa, essa è una amicizia irrevocabile. A questa amicizia della Romania io mando il vostro saluto, sicuro d'interpretare il pensiero e l'animo vostro: io mando il saluto di questa Italia nuova che guarda al suo avvenire stretta e sicura intorno al trono che è perenne fondamento delle fortune italiane, e scortata dal Fascio, che romanamente ricorda e insegna le virtù, i doveri e le vocazioni della Romanità. (*Vivissimi prolungati applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

VOLPI, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato i disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927, al 30 giugno 1928;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, riguardante l'Istituto commerciale italiano per favorire la esportazione dei prodotti delle piccole industrie e dell'artigianato e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato;

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 884).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Approvo la decisione del Governo di non consentire di far parte della conferenza che il Governo degli Stati Uniti vuole riunire per la limitazione del così detto naviglio leggero.

L'Italia si trova in un mare interno, facil-

mente bloccabile, mentre ha difetto di materie prime, e principalmente di combustibile e mentre non produce viveri sufficienti a mantenere la sua popolazione. Evidentemente l'Italia in caso di guerra ha bisogno di avere il mare libero da dove le vengono parte dei rifornimenti mancanti. Se si accettasse una proporzione per il nostro naviglio leggero non potremmo aumentarlo, in caso che lo ritenessimo necessario per speciali contingenze, senza l'assenso delle potenze contraenti. Siccome il materiale non s'improvvisa e tanto meno si improvvisa il personale, pel quale si richiede molta pratica per maneggiare il naviglio, potremmo trovarci in cattive condizioni di difesa al momento opportuno. Appunto per questo io raccomando al ministro di provvedere in tempo acciocchè, naturalmente, si abbia il materiale ed il personale occorrente in caso di bisogno. Bisogna pensare quanto ha influito la chiusura del mare, moralmente e materialmente sulla guerra, nel caso della Germania, specialmente per la parte che riguarda i viveri, sebbene la Germania si trovasse a questo riguardo assai meglio di noi.

Nella convenzione che noi abbiamo firmato per le grandi navi è stato posto un limite per gli incrociatori o esploratori, prescrivendo per essi diecimila tonnellate di spostamento massimo e per l'armamento, stabilendo il calibro massimo per le artiglierie 203 millimetri. Gli Stati firmatari, naturalmente, hanno costruito degli esploratori entro questi limiti tenendosi allo spostamento massimo di 10,000 tonnellate e per l'armamento al calibro massimo delle artiglierie da 203 millimetri.

Nella discussione ultima del bilancio della marina l'on. Sechi ha fatto una proposta che merita attenzione. Egli ha detto che il cannone da 152 millimetri è un cannone che permette ancora il caricamento a mano mentre il cannone da 203 millimetri è troppo pesante: non conviene, secondo l'on. Sechi, armare i nostri esploratori con i cannoni da 203, ma sarebbe preferibile armarli con i pezzi da 152 millimetri.

Io penso invece che, mentre gli esploratori stranieri da 10,000 tonnellate sono armati di cannoni da 203, se noi ci limitassimo ad armare i nostri esploratori con cannoni da 152, li metteremmo in condizioni di inferiorità, per

l'armamento, di fronte agli esploratori stranieri.

In tutte le guerre, a cominciare dalla guerra dell'indipendenza americana, a parità di altre condizioni, il maggior calibro ha sempre vinto! Questo insegna l'esperienza!

Per questa ragione io credo che, se seguissimo il consiglio dato dall'on. Sechi, non useremmo bene il nostro materiale e i nostri esploratori non otterrebbero l'effetto che è necessario e che con essi si può ottenere.

Se poi si tiene conto che i combattimenti navali, specialmente ora, per la maggior portata dei siluri, come è naturale, avvengono a grandi distanze, si vede come questo inconveniente, se si armassero gli esploratori nostri con soli cannoni da 152 si accentuerebbe ancor più. La mia osservazione concorda anche con ragioni tecniche. A parità di altre circostanze, il cannone di maggior calibro —, lo dirò con parole semplici, — tira più lontano e nel tiro più lontano è più preciso; naturalmente ha anche una maggiore potenza di perforazione e una maggiore potenza di distruzione. Per conseguenza non mi pare che converrebbe diminuire il nostro calibro. Anzi io mi ricordo che, quando si discusse della conferenza di Washington, io feci osservare che noi avevamo navi pressappoco di 10 mila tonnellate, come la Regia nave *Filiberto*, le quali portavano cannoni da 254 millimetri.

Mi limito dopo ciò a fare all'onorevole ministro una raccomandazione: la raccomandazione che, quando si fanno i tiri di collaudo dei cannoni sulle navi, si verifichi bene se la punteria non viene variata nello sparo perchè naturalmente è importantissimo che la punteria vada bene, per la esattezza del tiro. Se si ha una punteria che non risponde bene è perfettamente inutile avere un maggior calibro. Siccome può succedere che vi siano diverse installazioni, sia per ponte, sia per l'affusto e sottoaffusto tra una nave e l'altra nella sistemazione del cannone, si deve verificare se durante lo sparo la punteria non subisca variazioni, cioè se tutti i cannoni di quel calibro si trovano nelle stesse condizioni. Credo che questa sia una condizione importantissima e lo dico perchè ho assistito a qualche collaudo, e ho visto che si badava poco se

alla punteria nello sparo non avvenivano variazioni.

Non ho altro da dire.

ANGIULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIULLI. Devo rivolgere una semplice raccomandazione al ministro della marina.

Il relatore del bilancio della marina, nella sua pregevole relazione, ha richiamato l'attenzione del Ministero sull'assoluta necessità di spostare in altro punto più adatto del golfo di Napoli la base navale, ora compresa e compresa fra i capannoni del vecchio glorioso arsenale già soppresso.

Il relatore giustamente dice che l'attuale ubicazione della base navale è a danno dei servizi stessi della marina e dell'estetica della grande città meridionale, perchè detti capannoni deturpano quella zona panoramica, in cui grandeggia il Maschio Angioino.

Sicchè, non solo i servizi dell'armata non possono svolgersi, come dovrebbero, ma vengono offese le vedute panoramiche della città.

Ora, io, aggiungo che il risanamento di quel sito centrale di Napoli, ove sorge maestoso il Maschio Angioino, il monumentale teatro San Carlo e il Palazzo Reale, ed una delle più belle piazze, quella del Plebiscito, fu il voto costante delle Amministrazioni cittadine succedutesi al Comune, e specie delle ultime, che, con la soppressione dell'arsenale di marina e con il trasferimento altrove dell'arsenale di artiglieria, poterono sperare che quel risanamento venisse compiuto. Io non accennerò ai vari progetti espletati ed alle enormi difficoltà finanziarie superate nel raggiungere questo intento.

Voglio solo constatare che questo voto fu raccolto e cominciò ad essere tradotto in realtà dal Governo fascista e dalla volontà del suo Capo, il Presidente del Consiglio, con la costruzione della via litoranea risolvendosi così uno dei più gravi problemi cittadini, il decongestionamento di una delle arterie principali della città, Via San Carlo.

Per cui la gratitudine dei napoletani per S. E. Mussolini non ha limiti.

Però nella costruzione di questa via litoranea, che congiungerà la parte orientale di Napoli a quella occidentale, a causa dei suddetti capannoni della Regia Marina, non

è stato possibile seguire il migliore dei tracciati. Si è dovuto seguire un progetto, che esteticamente non è certo il più rispondente, e che l'Alto Commissario, e di ciò gli va fatta ampia lode, ha cercato migliorare, ampliando la Via Cesareo Console, con la costruzione di una terrazza, da cui si ammirerà uno dei più bei panorami partenopei.

La città di Napoli, che ha sempre avuto un grande amore per la marina da guerra italiana, nella quale conta tanti suoi valorosi figli, tra cui principalmente oggi il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Acton, e il Comandante della Squadra Ammiraglio Nicastro, non ha voluto creare difficoltà, ed insistere per l'opportunità di trasferire in altro luogo del golfo la Base Navale. Di questo problema tecnico navale militare ha lasciato solo giudice il Ministero della Marina.

Ma oggi, che un altro concetto di sistemazione di questa base navale si va facendo strada, e che studi si iniziano dal Governo Fascista per completare la visione panoramica di Napoli da parte del mare, io credo debba il Ministero della Marina contribuire, con l'abbattimento dei vecchi capannoni e il trasferimento dell'amministrazione della Base Navale in altro punto del golfo, a raggiungere questo nobile scopo.

Degli illustri americani, ospiti nei decorsi giorni del Rotary Club di Napoli, mi dicevano che l'azione meravigliosa del Duce Mussolini per l'Italia nostra loro la intravedevano attraverso le opere di bellezza, che si vanno compiendo nella città partenopea.

Ora è doveroso che tutti i Ministeri come tutti i cittadini concorrano ad aumentare l'ammirazione degli italiani e degli stranieri nel compiere opere, che rispondano ai criteri di estetica e di arte più perfetta.

SECHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI. Mi propongo di tenere, con il vostro consenso, un discorso analitico, quindi necessariamente non breve; meno breve di quanto è mia consuetudine: discorso anche poco divertente, perchè l'analisi mal si presta alla retorica e ai voli pindarici. Lo dichiaro subito con tutta franchezza, e ricordo ai colleghi che le porte dell'aula sono sempre aperte.

Il bilancio della marina viene al Senato, dopo che l'onorevole sottosegretario di Stato ha pronunciato nell'altro ramo del Parlamento un discorso veramente perspicuo ed importante sulla situazione militare marittima. Questo rende più facile ed anche più succosa, perchè materata di fatti, l'esposizione che mi accingo a fare: nella quale mi avverrà riferirmi di frequente al discorso ora menzionato, e pure alla molto interessante relazione della nostra Commissione di finanze: il collega Del Carretto anche questa volta ha assolto il suo compito, ormai tradizionale, con quella perspicuità e diligenza che noi tutti gli riconosciamo.

Discorso analitico: quindi successione di argomenti diversi.

Avanzamento degli ufficiali. — Di questo argomento la cui importanza sarebbe fuor di luogo rilevare, l'on. sottosegretario di Stato ha parlato alla Camera, riferendosi all'applicazione ed agli effetti della legge che abbiamo votato lo scorso anno: naturalmente se ne è dichiarato appieno soddisfatto.

Io la legge la votai volentieri, perchè la ritengo sostanzialmente buona: ma ritengo pure — proprio con profonda convinzione dell'animo mio — che i buoni risultati di leggi di tal natura dipendono anzitutto e soprattutto, dal modo in cui sono applicate.

A mio avviso, un canone della buona applicazione di questi leggi così delicate, che investono interessi personali di primario ordine, è quello di parlarne il meno possibile; meglio tacerne. Tacerei, se non se ne fosse già parlato; e soltanto per questo dirò anche io il mio pensiero. Datemi venia della contraddizione.

I requisiti del perfetto comandante, più ancora del perfetto ammiraglio, sono così complessi e molteplici che, soltanto in casi eccezionalissimi, avviene di trovarli tutti riuniti nella stessa persona: non so se neanche Nelson o Saint-Bon li abbiano integralmente posseduti. Ma, a parte questo, bisogna considerare che le masse non sono costituite di aquile, ed è bene sia così: esse farebbero baruffa nel nido. Se per l'avanzamento si va troppo alla ricerca di aquile, evidentemente si crea nelle masse uno stato d'animo non

giovevole, credo, per gente che deve essere sempre pronta a morire con onore.

Applicate dunque la legge con giustizia, ma insieme con equità, con umanità; date peso piuttosto al buono che al meno buono di ciascun ufficiale; ragguagliate la severità del giudizio in rapporto al grado per il quale si tratta di dichiarare la idoneità. Evitate soprattutto possa sorgere anche il semplice dubbio — sia pure a torto — che la selezione si faccia pure per accelerare la carriera degli eletti, non voglio dire dei fortunati o degli intriganti. Questo va assolutamente escluso.

Carriera e avanzamento sono cose da tenere ben distinte nel pensiero e nell'azione dei dirigenti la Regia marina, nel pensiero degli ufficiali; i quali debbono avere assoluta certezza che giammai considerazioni di acceleramento della carriera influiranno sui giudizi delle Commissioni di avanzamento, e che tutti gli idonei saranno sempre iscritti nei quadri di avanzamento anche in periodi di carriera stagnante.

Ben altri sono gli elementi di cui conviene servirsi per regolare opportunamente l'avanzamento, cosa anche questa necessaria per il morale degli ufficiali, alla quale quindi il legislatore ed il governante devono rivolgere molta attenzione. Questi elementi sono: i limiti di età che determinano automaticamente vacanze nei quadri; i quadri di per se stessi che non vanno irrigiditi nella vieta formula delle così dette *esigenze di servizio*, ma conviene abbiano opportuna elasticità, la quale specialmente per i servizi della marina non crea imbarazzo alcuno pel buon impiego del personale.

Or bene, oggi i quadri della Regia marina sono talmente giovani che, ancora per vari anni, la legge sui limiti di età ben scarso effetto può avere sul ritmo dell'avanzamento: bisogna dunque avere il coraggio di lasciare che i quadri tranquillamente invecchino, fino a quando la legge sui limiti di età riprenderà la sua funzione eliminatrice; bisogna accontentarsi che nel frattempo il ritmo dell'avanzamento risulti più lento.

In sostanza, di questo nessuno può ragionevolmente dolersi. Quale è la situazione attuale? Gli ufficiali superiori sono notevolmente più giovani di quello che fossero nell'anteguerra;

arrivati assai presto, talora troppo presto, ai gradi superiori, non è possibile la loro carriera continui ancora con ritmo ugualmente celere. Prima della guerra occorre in media 20 anni per raggiungere le spalline di ufficiale superiore, ed era un periodo che corrispondeva abbastanza bene, così agli interessi del servizio come a quelli personali. A questo si deve per forza di cose gradualmente ritornare, a meno che non si voglia ad ogni riunione delle Commissioni di avanzamento fare un *auto da fè* di esclusi; e questo, non esito a dichiararlo, sarebbe nefasto quanto mai.

Chi è pervenuto più presto alle spalline di ufficiale superiore, deve tenersi ben pago di questo vantaggio, e non rammaricarsi se resterà più tempo del consueto nei gradi raggiunti in termine relativamente assai breve. Agli arrivisti, agli intriganti, questo bisogna farlo intendere molto chiaro.

Non bisogna d'altra parte credere, che una più lunga permanenza nei gradi inferiori nuocia alla capacità e al rendimento degli ufficiali, che pervengono così in età più matura ai gradi superiori. Questa è una delle tante leggende messe avanti da quei tali arrivisti, che poco fa deploravo; e il passato la smentisce nel modo più deciso. Non faccio nomi, che sono ben noti a chi conosce un po' le vicende del personale della Regia marina.

Se poi si ritiene che i limiti di età stabiliti dalla legge vigente siano troppo elevati in rapporto alla prestanza fisica necessaria, e forse questo per qualche grado può esser vero; se si vogliono ammiragli e comandanti più giovani, e questo è evidentemente utile; ebbene, si ritocchino pure i limiti di età; si abbassino magari temporaneamente, per un determinato periodo di tempo, se così si crede, per evitare in parte quel tale rallentamento di carriera.

Questo sarebbe un provvedimento organico, applicato ugualmente a tutti, del quale nessuno avrebbe ragionevole motivo di dolersi.

Per concludere su questo argomento, del quale bene intendo tutta la delicatezza, e ho cercato di trattarlo come essa richiede; credo sia essenziale, per la buona efficienza dei quadri, che essi vivano in una atmosfera di tranquillità, di sicurezza; così da evitare quel senso di preoccupazione, di malessere che, sia pure

infondatamente, può altrimenti sorgere ad ogni riunione delle Commissioni di avanzamento. Io non dico che il malessere esista, tanto meno che sia giustificato; dico bisogna assolutamente evitare possa sorgere.

Questo, a mio avviso, va soprattutto tenuto presente per la massa dei gradi intermedi, i quali costituiscono il nucleo essenziale per preparare e per fare la guerra. Quando fanno difetto gli ammiragli, si fa presto a promuovere dei capitani di vascello; ma se fanno difetto per quantità o per qualità, o peggio per l'uno e l'altra cosa, i capitani di corvetta ed i tenenti di vascello, il male è irreparabile.

Il discorso pronunziato alla Camera dall'onorevole sottosegretario di Stato dà notizie molto soddisfacenti, nelle quali pienamente concordo, su molte questioni di interesse attuale; e ne è pure doviziosa la relazione del collega Del Carretto. Io non ripeterò nè il discorso, nè la relazione; mi soffermerò soltanto su qualche punto e, anzitutto, rilevo, recitando anche un po' il *mea culpa* (perchè avevo qualche dubbio, non lo nascondo, ma mi batto il petto con molto entusiasmo), rilevo, dunque, i buoni risultati realizzati dal corpo del Genio navale nel servizio delle macchine a bordo. Lo ha detto il sottosegretario, lo ha confermato l'egregio relatore con l'autorevolezza che gli deriva anche dall'aver appartenuto al Genio navale, quando eravamo entrambi assai più giovani; ed anche io ho l'impressione che sia realmente così.

L'innovazione fu veramente ardita; non si è imitato nessuno, si è fatto cosa del tutto nuova con italica genialità; e la genialità della stirpe ha superato brillantemente le difficoltà che l'innovazione necessariamente importava; io non so se altre marine vi riuscirebbero. Le cose vanno bene: non resta dunque che perseverare sulla via ormai saldamente tracciata. Continuate a esigere che gli ingegneri navali siano anzitutto e soprattutto degli eccellenti macchinisti di bordo; mi riferisco naturalmente, ai giovani e a quelli di mezza età, per gli anziani questo non sarebbe possibile.

I pochissimi ingegneri progettisti di cui la marina ha bisogno, sorgeranno sempre in numero più che sufficiente dalla massa del corpo; non vi preoccupate troppo di formarli, anche

perchè ingegnere progettista si nasce, come si nasce tenore.

Altro rilievo molto favorevole merita, a mio avviso, l'istituzione della scuola di comando, che ufficiali in età abbastanza giovanile sono chiamati a frequentare; poichè li prepara alle più alte responsabilità che dovranno assumere progredendo nella carriera. Anche per questo non c'è che da perseverare.

Forse il periodo del corso è un po' breve: credo sia limitato a tre mesi. Cerchiamo di farlo durare almeno sei, anche se all'uopo si devono rallentare alquanto le promozioni; credo appunto che un motivo di questa brevità dipenda dalla necessità di far frequentare il corso ai tenenti di vascello abbastanza anziani, i quali altrimenti non potrebbero essere promossi. Sono giovani, possono aspettare con calma.

Dirò ora delle costruzioni navali.

Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario alla Camera e la relazione del collega Del Carretto ci informano, che è in corso un programma supplementare di nuove costruzioni; a complemento del programma base che il Grande Ammiraglio formulò, e in gran parte attuò, quando alle sue eccelse benemerenze guerriere, aggiunse quelle di saggio reggitore, di oculato amministratore della grande azienda marinara.

Il programma supplementare annovera la costruzione di nove sommergibili, di cui tre atti al servizio di posa mine; dodici grossi cacciatorpediniere. Per i sommergibili, io sono testardo, e continuo a ritenere che a noi meglio converrebbero unità di minore dislocamento: per i cacciatorpediniere dichiaro che le caratteristiche indicate corrispondono a mio avviso benissimo alle esigenze nostre. Il programma porta anche quattro esploratori di cinque mila tonnellate; anche per queste unità ritengo che le caratteristiche corrispondono appieno alle nostre esigenze.

Vorrei soltanto una assicurazione, meglio una conferma; cioè che il calibro delle artiglierie non supererà i 152 millimetri, il classico *six pounds* delle marine anglo-sassoni: verrò fra breve, su questo punto, incontro a quanto poc'anzi ha detto il senatore Amero d'Aste che non vedo presente. Vorrei pure assicurazione che la prora sarà eccezionalmente ro-

busta, e foggiate per sfondare sott'acqua non sopra il bagnasciuga; così da consentire quelle azioni di supremo ardimento e insieme di supremo sacrificio che vanno condotte a fondo, con risoluta decisione, ogni qual volta la circostanza se ne presenti propizia ed opportuna: mandare a picco 10,000 tonn. rischiando di andarvi con 5,000 è sempre un ottimo affare.

Senatore Amero d'Aste, quando parlai lo scorso anno — tornata del 21 maggio — di cannoni da 152, non mi riferivo affatto agli incrociatori di 10 mila tonnellate, pei quali anzi dissi che il 203 va benissimo, ma proprio a questi incrociatori di 5,000 tonn. di cui si cominciava a parlare appunto allora.

AMERO D'ASTE. Questo lei non l'ha detto.

SECHI. La prego vedere il resoconto stenografico.

(Altra interruzione del senatore Amero d'Aste).

SECHI. Da esso risulta chiaro che io parlavo proprio di unità relativamente piccole, inferiori al massimo consentito dalla convenzione di Washington. Ripeto e confermo: sarebbe un gravissimo errore armare queste unità con calibri superiori al 152; anche se altri le armassero magari con cannoni di 305, manterrei ferma la mia opinione. Ma la realtà è ben diversa: inglesi e francesi su incrociatori recentissimi, non di 5,000 ma di ben 8,000 tonnellate, non mettono cannoni superiori al 152 gl'inglesi e al 164 i francesi. Il 203 gli uni e gli altri, e pure i giapponesi, lo riservano alle 10,000 tonnellate, e fanno benissimo, come noi abbiamo fatto benissimo ad armare con 203 il *Trento*. Ma per dislocamenti inferiori bisogna adottare cannoni più leggeri e più maneggevoli.

È sufficiente il programma navale al quale ho succintamente accennato? Io credo che in questioni siffatte sia sempre fuori luogo parlare di sufficienza o di insufficienza; perchè bisogna evidentemente vedere rispetto a chi sussiste la sufficienza o la insufficienza; e bisogna pure vedere con l'aiuto di chi, si conta in determinati casi di realizzare la sufficienza. Ma così si viene a creare dei nemici e degli amici. Orbene questo esame conviene lasciarlo fare al ministro degli esteri nel riserbo del suo gabinetto, e sarebbe quanto mai inopportuno accingersi ad esso in una discussione pubblica. Il Senato nel suo alto patriotismo non lo

consentirebbe: io non ho intenzione alcuna di farlo.

E poi: la marina militare è un fattore importantissimo, sì, dell'efficienza bellica nazionale, ma non è fattore unico: ci vuole l'esercito, ci vuole l'aviazione. A che cosa servirebbe avere flotta poderosissima, quando esercito od aviazione, o l'uno e l'altra, non avessero efficienza sufficiente?

La questione si presenta così complessa, così dipendente da tanti fattori, militari, finanziari, economici, demografici, politici..., che bisogna lasciare alla responsabilità del Governo di trovare il compromesso migliore, quello cioè che fa realizzare il massimo di efficienza bellica complessiva; e bisogna pure lasciare che il Governo nella sua saggezza, e ben conscio della sua responsabilità, regoli la politica estera in rapporto all'efficienza bellica attuale o prossimamente realizzabile.

Mi limiterò quindi a constatare, che il programma supplementare di costruzioni navali costituisce un indice sicuro dell'intendimento del Governo di provvedere quanto meglio si possa all'incremento della flotta. All'uopo il fondo complementare per le costruzioni che nel bilancio di quest'anno è di 23 milioni, nel bilancio che noi discutiamo è portato a 183 milioni

SIRIANNI, sottosegretario per la marina. Era stato portato a 183 milioni fin dal passato bilancio!

SECHI. Tanto meglio, e poco male se non ho capito bene su questo punto la relazione. Insomma, la buona volontà di provvedere vi è, e ve ne sono pure segni tangibili, ai quali non può mancare il plauso ed il consenso unanime del Senato; anche perchè la maggiore spesa è contenuta nelle disponibilità dell'entrata, e non scuote per nulla la solidità del pareggio anzi dell'avanzo. Questo va ritenuto assiomatico anche per le spese militari, dappoichè elemento essenziale di capacità bellica è pure la solidità finanziaria ed economica del Paese.

La relazione dell'on. Del Carretto fa una previsione molto simpatica, circa la non lontana ordinazione di altri incrociatori leggeri di 10 mila tonnellate, massimo consentito dalla convenzione di Washington. Non so, se su questo punto l'onorevole sottosegretario vorrà

fare qualche dichiarazione: se in senso favorevole credo sarebbe gradita al Senato, ma non insisto perchè l'argomento è delicato.

Per conto mio dico, che più incrociatori si fanno meglio sarà: attribuisco grande importanza al progettato tipo di 5,000 tonnellate, ma ritengo sarebbe assai utile impostare pure almeno una terza unità di 10,000 tonnellate, così da avere una divisioncella di tre navi uguali! Il guadagno sarà, credo, assai rilevante: infatti, una di esse avrà periodico bisogno di lavori e più frequente bisogno di rifornimenti: avendone due, saranno frequenti i periodi nei quali una sola potrà tenere il mare; avendone invece tre, e regolando bene le riparazioni ed i rifornimenti, potremo, salvo casi eccezionali, aver sempre due unità in mare. Il nemico saprà allora, che deve fare sempre i conti con due navi: e questo lo costringerà ad un impiego più guardingo, ad un impiego più in massa delle sue unità similari, lo che sarà vantaggioso per noi. Non mi dilungo oltre, e confido darete credito a quello che per brevità mi limito ad accennare.

Il collega Del Carretto parla con simpatia, nella sua relazione, dei sommergibili, ed io concordo appieno. Vorrei però osservare che esiste un'altra eccellente arma di difesa costiera: la torpedine ancorata. È un'arma passiva, all'impiego della quale non contribuisce in grado eminente, come nel sommergibile, il fattore uomo: ma è arma che picchia sodo, quando la fortuna non sia proprio recisamente avversa.

Per avere però buoni risultati bisogna impiegare le torpedini in gran numero, specie nel caso nostro.

La costa italiana è molto estesa, e presenta obiettivi importanti su tutta la sua lunghezza; occorrono dunque sbarramenti numerosi, e ciascuno costituito da molte torpedini.

Bisogna pure avere congruo numero di navi per affondare questi sbarramenti, e affondarli molto presto. Mentre svariati apparecchi militari si possono predisporre senza troppo danno, in quel periodo di tensione diplomatica che di frequente precede lo scoppio delle ostilità, per le torpedini questo risulta difficile e precario: infatti quando prima della dichiarazione di guerra si affondano torpedini, bisogna av-

vertirne i naviganti di tutto il mondo, e indicare i luoghi affinché se ne tengano larghi.

Questo può essere poco opportuno anche nei riguardi dell'azione diplomatica che seguita a svolgersi fino alla dichiarazione di guerra; mentre è evidentemente necessario che il nemico si trovi di fronte gli sbarramenti già a posto almeno in certo numero, non appena la guerra ha inizio.

Io credo di non esagerare se dico, che la nostra marina deve tenersi sempre pronta ad affondare almeno due mila torpedini dall'alba al tramonto della stessa giornata, e questo per parecchi giorni successivi; non credo di esagerare se dico che dobbiamo avere nei magazzini almeno 10 mila torpedini; e dobbiamo pure avere una industria attrezzata a rapida produzione, per sopperire alle perdite di armi che sono cagionate da cause diverse, e per intensificare gradualmente la difesa.

Vedrà il Ministero se questo apparecchio è pronto, e non dubito provvederà alacramente a quanto possa mancare.

Onorevoli Senatori, i rilievi che ho avuto l'onore di esporre, non infirmano per nulla la mia piena fiducia nell'efficienza complessiva del nostro apparecchio bellico sul mare.

L'orizzonte politico non si presenta del tutto tranquillo, nonostante quello che la grande guerra avrebbe dovuto insegnare, e che in taluni paesi non si è capito o non si è voluto capire. Tendenze egemoniche antiche e nuove, maggiori e minori, deprecabili anche queste pel suolo vulcanico in cui germogliano, costituiscono non trascurabili minacce per la tranquillità dell'Europa.

La saggia Italia si attiene a ben diverso comportamento, ma è pure romanamente decisa a tener sempre alto l'onore, sempre efficace la difesa dei suoi diritti. La Regia marina sempre e ovunque sarà di questo onore, di questi diritti, sicura tutelatrice e vindice; tanto meglio quanto maggiore le apparirà la fiducia, il consenso della Nazione, di cui il Senato è espressione quanto mai autorevole e sapiente. (*Approvazioni*).

Rinvio di un disegno di legge.

GIURIATI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIURIATI. Domando al Senato licenza di fare una breve parentesi.

Al numero 6 dell'ordine del giorno figura il progetto di iniziativa del senatore Pantano per la colonizzazione interna. A nome del Governo domanderei che questo progetto di legge fosse aggiornato. Il senatore Pantano, che segue simpaticamente l'opera del Governo, sa che con la legge sulle trasformazioni fondiari, con la istituzione dei provveditorati alle opere del Mezzogiorno, con le disposizioni per il villaggio tipo, coi recentissimi studi per l'emigrazione interna, il progetto che da tanti anni lo preoccupa e che costituisce una delle sue maggiori benemerienze di uomo parlamentare sta avviandosi gradualmente a felice soluzione.

Durante tutto questo lavoro intenso di studi e di riforme, il progetto del senatore Pantano è preso in degna, attenta e continua considerazione per parte del Governo; credo che questo possa consentire al senatore Pantano il rinvio che io domando, rinvio che non significa affatto oblio delle idee fondamentali del progetto, ma che indica ferma volontà per parte del Governo di far tesoro degli insegnamenti che dal progetto dell'onorevole Pantano provengono, nella misura che sembrerà più opportuna e che sarà consentita dalle condizioni del bilancio statale.

PANTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle cortesi parole a mio riguardo.

Come presidente della Commissione e come proponente, io non posso non consentire nel chiesto aggiornamento; con la ferma fiducia, dopo quel che ha detto l'onorevole ministro, che quel progetto di legge, il quale venne posto all'ordine del giorno col pieno consenso del Presidente del Consiglio, non tarderà a venire sul tappeto della discussione parlamentare armonizzato alle relative proposte che il Governo sarà per fare per la realizzazione della sua idea fondamentale: quella stessa cioè preconizzata un giorno, con frase fatidica e sintetica in questa stessa aula dall'on. Mussolini, quando, parlando di supreme necessità per l'Italia, accennò alla messa in valore fino

all'ultimo centimetro quadrato delle sue terre e delle loro energie.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e dell'on. Pantano, si intenderà approvato il rinvio di questo progetto di legge, che verrà per conseguenza, tolto dall'ordine del giorno.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Luiggi di recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LUIGGI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 25 ottobre 1926, n. 1882, che aumenta per l'anno 1926 il contingente di esportazione per le pelli grezze di vitello (N. 574);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana (Numero 593);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia italiana (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368, per anticipazione di spese per l'ultimazione delle opere di impianto idrico della Val Tidone (N. 630).

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole senatore Luiggi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Passerini Angelo a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

PASSERINI ANGELO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (N. 602);

Conversione in legge del Regio decreto

17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soia e del tricloruro di etilene (N. 603).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (N. 669).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Passerini Angelo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Invito l'onorevole senatore Vitelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VITELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati » (N. 629).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vitelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione sul bilancio della marina.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina. Sarò brevissimo: poche dichiarazioni. Ho letto con attenta cura e molto interesse la relazione dell'onorevole Del Carretto intorno al bilancio della marina ed ho constatato che egli si è fermato sui problemi che sono i problemi essenziali della marina. Ho ascoltato anche le parole del senatore Amero D'Aste e del senatore Sechi, il quale parla sempre con molta competenza su un argomento che gli è molto familiare.

L'onorevole relatore ha trattato del programma costruttivo e, dopo aver passato, diremo, in rivista il programma precedente, si è momentaneamente indugiato sul nuovo programma in corso, sul quale ha parlato alla Camera. Egli si è indugiato specialmente sulle navi di 5 mila tonnellate, e le ha trovate di sua piena soddisfazione. Sono lieto che anche l'onorevole Sechi si sia associato ed

abbia trovato anche lui che quelle navi rispondono ai nostri bisogni.

L'armamento di quelle navi, del quale chiedeva l'onorevole Sechi (lo dirò poichè non vi è niente di particolarmente riservato), è costituito da cannoni del calibro di 152, che è il calibro appropriato al tonnellaggio.

Circa il programma futuro posso ripetere le analoghe dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati. Confermo, cioè, che lo Stato farà tutti i sacrifici possibili perchè la marina abbia un ragionevole sviluppo e non decada dalla sua attuale posizione. Il Governo sa di trovare il Senato consenziente in questo punto di vista. (*Approvazioni*).

L'on. relatore si è fermato anche sull'Istituto di guerra marittima e sulla Scuola di comando. Entrambi funzionano soddisfacentemente. L'istituto di guerra marittima prepara gli ufficiali superiori, che hanno già tutta la pratica professionale, allo studio degli alti problemi della guerra marittima, mentre la Scuola di comando allena i giovani ufficiali all'esercizio della principale funzione alla quale saranno chiamati e cioè all'esercizio del comando.

Sono lieto di avere in questo l'approvazione dell'on. sen. Sechi.

L'on. relatore si sofferma ancora sopra un argomento già da lui trattato lo scorso anno e che egli considera di particolare interesse e cioè sul nuovo ordinamento del Corpo del Genio navale, che è costituito dagli ufficiali provenienti dal Genio navale e da quelli provenienti dalla direzione delle macchine. Per ora non si è verificato alcun inconveniente; non solo, ma il servizio procede nella maniera più soddisfacente. Non amiamo aggiungere titoli più forti per dimostrare la nostra soddisfazione. Posso dire che già alcuni ingegneri andranno prossimamente in direzione di macchine e, nello stesso tempo, giovani ufficiali macchinisti, che erano usciti dall'accademia, attualmente seguono il corso di ingegneria a Genova e con molto profitto, tanto che dalle ultime notizie ricevute abbiamo appreso che sono di esempio agli altri studenti. Altri ufficiali anziani disimpegnano negli arsenali il servizio che era già stato assegnato agli ingegneri ed anche questo con nostra piena soddisfazione.

In quanto agli arsenali, come ho già detto

alla Camera, sono in corso provvedimenti perchè essi vengano amministrati come ogni altra attività civile e da questo noi ci riproiettiamo dei vantaggi. Desideriamo che gli arsenali presentino il loro bilancio, come lo presenta qualsiasi altra attività industriale e civile.

L'on. relatore dice: « Bisogna dichiararlo ben forte, la Marina ha un'amministrazione austera, ha una tradizione di oculata economia e direi quasi l'istinto del minimo mezzo pel massimo scopo ». Lo ringrazio di queste parole, le quali sono la realtà.

Circa la Base di Napoli (e così rispondo incidentalmente anche all'on. senatore Angiulli), poichè l'on. relatore se ne era già occupato, posso dire che per ordine del mio ministro tutta la zona nella quale sorgono i capannoni, sarà ceduta alla città e la base, ridotta in breve zona alla radice del molo, si trasformerà un punto d'appoggio per sommergibili e in deposito di materiali di riserva. Soltanto il cosiddetto scalo verrà usato come base navale, mentre tutto il resto, coi relativi magazzini, passerà all'amministrazione della città. Credo che questa notizia riuscirà di piena soddisfazione, sia per l'on. relatore che per l'on. Angiulli.

L'on. senatore Sechi si è indugiato specialmente sopra la legge di avanzamento...

SECHI. Sopra l'applicazione della legge di avanzamento.

SIRIANNI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Io parlo e mi indugio molto spesso sullo spirito o meglio sulla preparazione spirituale della Marina e quindi debbo avere evidentemente anche la sensibilità di comprendere come l'avanzamento non debba perturbare per nulla la Marina, perchè da questo dipende anche la sua coesione e conseguentemente la sua forza. Noi on. senatore Sechi, non manderemo mai avanti gli arrivisti, perchè gli arrivisti non ci piacciono. Posso aggiungere che non cerchiamo neppure le aquile: le aquile sono rarissime e vivono sulle vette inaccessibili. Noi vogliamo invece mandare avanti con equità e con giustizia quelli che sono buoni ufficiali, buoni nel senso onesto, non nel senso generoso della parola.

Vogliamo mandare avanti i buoni ufficiali, quelli che dedicano la loro attività al servi-

zio, quelli che battono il mare, quelli che hanno spirito di sacrificio, quelli che hanno carattere; vogliamo che a bordo ci siano ufficiali spiritualmente idonei, professionalmente capaci, marinai e guerrieri, perchè, come sa perfettamente l'on. Sechi, si pesano le armi, ma non si pesano i cuori.

SECHI. Benissimo.

SIRIANNI, *Sottosegretario di Stato per la Marina*. Circa il calibro dei cannoni per le navi, che eventualmente si potrebbero costruire, da 10000 tonnellate, posso assicurare l'Ammiraglio Amero D'Aste che esso non può essere che il 203 e penso che l'Ammiraglio Sechi e l'Ammiraglio Amero D'Aste hanno interpretato poco esattamente l'uno il pensiero dell'altro.

Ho espresso più volte alla Camera e al Senato il mio pensiero sulla preparazione della Marina, che si compendia in quella del materiale e in quella del personale. Il personale deve possedere alto lo spirito, deve, coll'esercizio continuato della pratica professionale in ogni campo della sua attività, allenare le facoltà fisiche e psichiche necessarie alla sua complessa funzione; deve considerare lo spirito di sacrificio come un istintivo dovere. D'altro lato abbiamo l'obbligo di dare a questo personale i mezzi adeguati che non s'improvvisano e sulla preparazione dei quali non è dato di fermarsi perchè troppe energie concorrono alla continua evoluzione e al continuo perfezionamento. La necessità di un'adeguata Marina si palesa ad ogni istante. Essa può essere chiamata da un momento all'altro in qualunque punto del mondo. Essa deve svilupparsi con il crescere e con lo svilupparsi del Paese a cui essa è intimamente legata: il suo accrescimento porta con sé il prestigio della Patria! (*Approvazioni, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Carretto.

DEL CARRETTO, *relatore*. Brevissime dichiarazioni esporrò al Senato su quanto è stato oggetto degli importanti discorsi che hanno illustrato questo bilancio.

Comincio col ringraziare l'onorevole Sechi e il sottosegretario alla marina per le lusinghiere parole di cui hanno voluto onorarmi per la relazione.

Gli eventi internazionali sono a riprova (e non ve ne era bisogno) di quanto un momento fa diceva al Sottosegretario, per la marina, circa la necessità assoluta di avere sempre la marina mobilitata e di proporzionarne le forze alle condizioni finanziarie del Paese, che va ricostruendo la sua finanza sconvolta dalla guerra.

Premesse queste considerazioni di carattere generale, vediamo come si possa, nel grave problema della ricostruzione finanziaria del Paese, inserire quello di proporzionare la marina alle esigenze del Paese negli eventi internazionali. Constato con piacere che si batte una via continua, progressiva, per quanto è possibile, di sviluppo del programma navale.

Bisogna seguire, per quanto si può, e sviluppare soprattutto, una linea costante programmatica; questo si fa e ciò mi spinge a rendere il maggiore elogio al Ministro. Infatti si sta sviluppando un programma supplementare che è innestato su quello del 1923.

Avremo le quattro cacciatorpediniere da 35 nodi e quelle da 36 nodi: unità già pronte. Avremo poi i tipi Sella, coi nomi Sella, Nicotera, Ricasoli e Crispi, sul quale ultimo tipo mi fermo un istante, perchè la turbina Belluzzo, installata, ha dato splendidi risultati alla prova della velocità ed a quella della resistenza. Io credo che ciò indurrà il Ministro ad estendere questo tipo di turbina che ha risposto così degnamente alle previsioni. Si tratta di apparati di cui dobbiamo essere ben lieti.

Avremo poi quattro esploratori da 5,000 tonnellate. Il senatore Sirianni si è intrattenuto su questa questione. Per le caratteristiche di tali esploratori io ho mostrato tutto la mia simpatia, perchè il tipo di 5,000 tonnellate risponde perfettamente alle nostre esigenze strettamente militari e specialmente a quelle tutte particolari che sorgono dalla posizione del nostro Paese nel Mediterraneo e dalla necessità dei nostri rifornimenti di cui lungamente dissi nelle mie relazioni precedenti. Le qualità desiderate mi pare che siano raccolte pienamente nel tipo in programma.

Concordo con il senatore Sechi, il quale, con la sua autorità, ha fatto incitamento per la costruzione di una terza unità tipo Trento e Trieste, tenuto conto che tre navi costi-

tuiscono una divisione. Ma, oltre a queste, non potendo noi, per le ragioni che sono state dette negli scorsi anni, pensare alla grande nave, dobbiamo sfruttare le disponibilità concesseci a Washington con navi che abbiano un dislocamento capace, relativamente, di massima autonomia. Questa è la soluzione migliore. Noi dobbiamo dunque seguire lo sviluppo di un programma navale che miri alla costruzione di navi sottili di grande autonomia, molto veloci e bene armate. Credo che non si possa fare niente di meglio nelle condizioni attuali del nostro Paese dal lato militare, coordinato alle nostre condizioni economiche.

Questo dico nei riguardi del programma navale.

Quanto alla seconda parte che riguarda l'attuazione delle leggi per l'ordinamento del genio navale e del Corpo armi navali, io ricordo che l'anno passato già esposi il mio modesto parere. E sono lieto di constatare che i risultati abbiano risposto alle previsioni.

Certamente si tratta di un problema di una grande gravità. Occorre, nel risolverlo, tenere sempre presente il giusto concetto etico che deve presiedere i rapporti fra i corpi, nell'intento altissimo che la marina deve raggiungere.

Quanto alla Scuola di guerra marittima essa funziona benissimo: essa è un agone di altissima cultura marinara in cui si studiano profondamente problemi che hanno grande interesse. Così pure la scuola per il comando navale funziona egregiamente.

Premesse queste considerazioni, che riguardano il naviglio e il personale, bisogna tenere presente lo sviluppo dell'equipaggio di cui si è anche parlato nell'altro ramo del Parlamento nei rapporti delle possibilità del bilancio. Si propone per ora un aumento di mille marinai.

L'onorevole ministro esaminerà la possibilità di un ulteriore aumento, che costituisce una vera necessità per tenere le navi sempre pronte, l'equipaggio allenato, nonchè per curare la manutenzione del naviglio.

Bisogna curare tutto quello che rappresenta economia nei rapporti del funzionamento degli arsenali.

Sono lieto di apprendere dalle dichiarazioni dell'onorevole Sirianni che si cerca di accostarci

al tipo dell'industria privata perchè ciò dà snellezza e costituisce economia.

Ho così ricordati gli argomenti più importanti che in questo bilancio sono concretati e coordinati fra loro. Ciò rappresenta la prova che si ha la visione precisa di un progresso nello svolgimento del programma, il che è il modo migliore per raggiungere gradualmente lo scopo prefisso.

Ciò premesso, ho il dovere di ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato per le sue dichiarazioni nei riguardi della base navale di Napoli. Ringrazio a nome della città di Napoli, la quale, nell'accoglimento del suo voto, ha visto rispettate le sue esigenze estetiche insieme a quelle richieste dal buon andamento dei servizi della Marina.

Chiudo questa parentesi, e concludo come ho incominciato: la Marina deve sempre tro-

varsi in condizione di poter fronteggiare le emergenze impreviste e imprevedibili: il che esige necessità di apprestamento bellico pronto ed agile e quindi impone la richiesta di mezzi che la rendano atta a poter rispondere alla fiducia del Paese. In questo momento i nostri marinai in Cina grandemente onorano la marina Italiana. La Patria sa che in ogni evenienza sempre e dovunque essi si dimosteranno suoi degnissimi figli; la Patria rinnovellata nella coscienza dei suoi destini, darà alla marina i mezzi che le necessitano perchè questi mezzi mirano ad affermazione suprema di dignità nazionale! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dei capitoli del bilancio.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni (Spese fisse)	3,300,000 »
2	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e fitto di locali per l'Amministrazione centrale e canoni d'acqua	260,000 »
3	Biblioteche della R. Marina	12,000 »
4	Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria)	130,000 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	50,000 »
7	Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	50,000 »
8	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	80,000 »
9	Sussidi ad impiegati, ad insegnanti ed al basso personale in attività di servizio	10,000 »
10	Sussidi ad impiegati, insegnanti, militari, operai ed agenti di basso servizio già appartenenti all'Amministrazione della marina e loro famiglie	78,000 »
11	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	208,000 »
12	Premi di operosità al personale tecnico della Regia Marina	250,000 »
13	Premi di operosità e di rendimento al personale di altre Amministrazioni dello Stato	10,000 »
14	Premi di operosità ai militari destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale e presso il Comando Superiore del Corpo Reale Equipaggi	52,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,490,000 »

	<i>Riporto</i>	4,490,000 »
15	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale della Amministrazione centrale ed ai membri di Commissioni esaminatrici	70,000 »
16	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie - Premi e contributi per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina :	120,000 «
17	Spese per acquisto di medaglie al valor militare ed al valore di marina; acquisto di decorazioni	10,000 »
18	Spese per la istituzione ed il funzionamento delle navi-asilo e per la sovvenzione all'Opera Nazionale di patronato per le navi-asilo (Decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1085, e Regio decreto 3 settembre 1920, n. 1387)	168,000 »
19	Spese casuali	12,000 »
		4,870,000 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
20	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	46,000,000 »
21	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse).	37,000,000 »
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970 modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	70,000 »
		83,070,000 »
	<i>Spese per l'istruzione nautica.</i>	
23	Personale degli istituti di istruzione nautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,748,000 »
24	Indennità per missioni compiute nell'interesse della istruzione nautica - Indennità di trasferimento	60,000 »
25	Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica - Sovvenzioni ad istituti di istruzione nautica - Borse di studio - Sussidi ad alunni e concorso nelle spese per imbarco di allievi su navi-scuole e per spese di esercitazioni pratiche - Retribuzioni per incarichi speciali	312,000 »
		4,120,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1927

<i>Spese per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.</i>		
26	Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe ed altri assegni fissi (Spese fisse)	3,600,000 »
27	Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari	2,550,000 »
28	Pigioni pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Spese fisse)	10,000 »
29	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo; indennità ai membri della Commissione permanente per l'illuminazione e segnalamento delle coste - Indennità di responsabilità ai comandanti di zona	115,000 »
		6,275,000 »
<i>Spese per la marina militare.</i>		
30	Ufficiali della Regia Marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi (Spese fisse).	42,500,000 »
31	Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua (Spese fisse) . . .	1,037,000 »
32	Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia Marina	145,000 »
33	Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe e rafferme	68,203,000 »
34	Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale Equipaggi	24,085,000 »
35	Corpo Reale equipaggi - Vestiario	32,000,000 »
36	Corpo Reale equipaggi - Viveri	84,000,000 »
37	Corpo Reali Equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti - Spese per operazioni di leva, indennità per servizi speciali - Spese per servizio di mobilitazione ed informazioni - Contribuzione alla Cassa invalidi della Marina mercantile - Gratificazioni ai riformati, alte paghe ai musicanti e stru-	
<i>Da riportarsi</i>		251,970,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1927

	<i>Riporto</i>	251,970,000 »
	menti musicali - Spese delle scuole a terra - Distinzioni onorifiche - Spese per giochi sportivi e ricreatori - Biblioteche dei marinai - Trasporti di materiali	4,766,000 »
38	Difese costiere. - Soprassoldi al personale	870,000 »
39	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale mili- tare - Spese per fattorini e cantonieri - Contributo al Comitato interministeriale per i servizi elettrici.	1,065,000 »
40	Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi	1,740,000 »
41	Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, soprassoldi ed assegni speciali a terra (R. decreto 2 giugno 1924, n. 933). (Spese fisse)	395,000 »
42	Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i per- sonali civili dipartimentali	3,000,000 »
43	Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale Equipaggi	6,000,000 »
44	Premi per lavori e studi costituenti un utile contributo al funziona- mento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia Marina	50,000 »
45	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	2,780,000 »
46	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna) - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore	49,720,000 »
47	Concorso della Regia Marina nelle spese per la coordinazione nei servizi di informazione di carattere militare riservato (legge 15 ottobre 1925, n. 1909).	100,000 »
48	Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola mecca- nici - Regia scuola specialisti - Comando delle scuole del Corpo Reali Equipaggi) - Spese di funzionamento e di mense - Soprassoldi d'insegnamento ai professori militari	3,161,000 »
49	Istituti di marina - Stipendi e supplementi di servizio attivo ai pro- fessori civili (Spese fisse).	470,000 »
50	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	65,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	326,152,000 »

	<i>Riporto</i>	326,152,000 »
51	Servizio idrografico - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale civile dell'Istituto idrografico di Genova (Spese fisse)	425,000 »
52	Servizio idrografico - Materiale	600,000 »
53	Servizio ospedaliero per il Corpo Reale Equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale)	3,850,000 »
54	Contributo governativo per il funzionamento del Regio comitato talassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442).	353,000 »
55	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).	1,000,000 »
56	Manutenzione di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	12,050,000 »
57	Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare	400,000 »
58	Personali civili dipartimentali (di ragioneria, di gestione, d'ordine, ingegneri chimici ed elettricisti, tecnici, disegnatori e assistenti dei Regi arsenali marittimi) - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	12,000,000 »
59	Indennità di gestione e di responsabilità per i personali civili della Regia marina	220,000 »
60	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento.	2,400,000 »
61	Difese marittime e costiere - Armi e materiale da guerra per il miglioramento e la conservazione della efficienza bellica - Materiale di uso specifico delle difese stesse, compresa la spesa per energia elettrica non inerente al servizio del casermaggio e degli arsenali.	30,000,000 »
62	Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi	700,000 »
63	Combustibili liquidi e solidi per la navigazione e per i servizi di bordo in genere, per le fotoelettriche, per le stazioni radiotelegrafiche, per le difese marittime; per gli apparati motori degli arsenali, per le ferrovie locali e per gli autoveicoli - Ricostituzione delle scorte nei depositi.	83,000,000 »
64	Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori principali ed accessori in navigazione e per il servizio di porto dei medesimi, per le stazioni fotoelettriche, radiotelegrafiche, per le difese marittime e costiere e per gli autoveicoli, per gli apparati motori degli arsenali e per le ferrovie locali - Ricostituzione delle scorte nei depositi - Materiali di consumo per le Regie navi	16,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	489,650,000 »

	<i>Riporto</i>	489,650,000 »
65	Fornitura di energia idroelettrica per l'esercizio degli apparati motori, per i servizi di porto e per le Regie navi in disarmo ed in riparazione	7,000,000 »
66	Acquisti ed impianti di macchinari ed attrezzi, occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	3,000,000 »
67	Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari marittimi - Spese di collaudo dei materiali - Spese per il movimento e trasporto dei materiali	9,000,000 »
68	Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi e provvista delle relative dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata - Sistemazione di cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico	184,678,000 »
69	Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata	70,000,000 »
70	Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo - Materiali per la costruzione di bersagli - Premi di tiro.	11,000,000 »
71	Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese d'assicurazione del personale lavorante della Regia marina	82,550,000 »
72	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).	<i>per memoria</i>
73	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare.	5,000,000 »
74	Assegni fissi per spese di cancelleria occorrenti al funzionamento degli uffici dipartimentali	250,000 »
75	Spese postali telegrafiche e telefoniche dipartimentali	330,000 »
76	Spese per rilegature, macchine da scrivere calcolatrici e materiali speciali. - Acquisto di pubblicazioni tecniche per uso degli uffici dipartimentali.	200,000 »
		<hr/> 862,658,000 » <hr/>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

77	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	300,000 »
78	Indennità temporanea mensile ai personali civili e militari della Regia marina	21,900,000 »
79	Contributo straordinario al Regio Comitato talassografico per corrispondere al personale civile di ruolo, assistente, la indennità temporanea mensile di cui al Regio decreto 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737	50,000 »
80	Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima	21,000,000 »
81	Indennità al personale lavorante della Regia marina licenziato a termini del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945	800,000 »
82	Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse)	5,893,000 »
		49,943,000 »

Spese per la marina militare.

83	Fondo complementare per le nuove costruzioni navali.	183,000,000 »
84	Miglioramento dell'efficienza bellica delle Piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi	16,000,000 »
85	Lavori portuali per il miglioramento delle Piazze marittime e delle basi navali	9,000,000 »
		208,000,000 »

Spese diverse.

86	Annualità d'ammortamento del mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 480,000 per la costruzione ed arredamento del Regio Istituto di biologia marina del Tirreno e degli altri Istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801).	34,630 »
87	Costruzione e primo esercizio di scuole nautiche	<i>per memoria</i>
		34,630 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	4,870,000 »
Debito vitalizio	83,070,000 »
Spese per l'istruzione nautica	4,120,000 »
Spese per fari e segnalamenti marittimi	6,275,000 »
Spese per la marina militare	862,658,000 »
	960,993,000 »
Totale	

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	49,943,000 »
Spese per la marina militare	208,000,000 »
Spese diverse	34,630 »
	<hr/>
Totale	257,977,630 »
	<hr/>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,218,970,630 »
--	-----------------

TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1927-28, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamento dal fondo a disposizione di cui al capitolo n. 73. (Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 30. Ufficiali della Regia marina - Stipendi, supplementi di servizio attivo ed assegni fissi.
- » 31. Ufficiali in posizione ausiliaria - Assegni (Spese fisse).
 - » 32. Indennità di corredo e contributi scolastici per gli ufficiali della Regia marina.
 - » 33. Corpo Reale equipaggi - Stipendi, supplementi di servizio attivo paghe e rafferme.
 - » 34. Indennità militare ad ufficiali della Regia marina, ecc.
 - » 35. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
 - » 36. Corpo Reale equipaggi - Viveri.
 - » 37. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma - Sussidi per disgraziati accidenti, ecc.
 - » 38. Difese costiere - Soprassoldi al personale.
 - » 39. Servizio semaforico e radiotelegrafico - Soprassoldi al personale militare - Spese per fattorini e cantonieri.
 - » 40. Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità e soprassoldi.
 - » 41. Indennità di rappresentanza, di alloggio, indennità per rimborso di spese, ecc. (Spese fisse).
 - » 42. Indennità di missione e di tramutamento per gli ufficiali e per i personali civili dipartimentali.
 - » 43. Indennità per viaggi collettivi ed isolati dei militari del Corpo Reale equipaggi.
 - » 45. Casermaggio, Corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 46. Armamenti navali. (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna). - Spese per il contingente in Cina - Spese riservate del Capo di Stato Maggiore.
 - » 48. Istituti di marina (Istituto di guerra marittima - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti, ecc.).
 - » 53. Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi (giornate di cura e materiali d'ospedale).
 - » 55. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina (Spese fisse).

- Cap. n. 69. Materiali per lavori di manutenzione del naviglio esistente e per il ricambio delle dotazioni da eseguirsi nei Regi arsenali militari marittimi e presso l'industria privata.
- » 71. Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi - Soprassoldi - Missioni, trasferte e spese di assicurazione del personale lavorante della Regia marina.
- » 72. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).
- » 77. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).
- » 78. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili e militari della Regia marina.
- » 80. Indennità di caro-viveri al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima.
- » 82. Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare (Spese fisse).

PRESIDENTE. Rileggerò e porrò ai voti gli articoli del disegno di legge con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 650, il Ministero delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1927-28, ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 32,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo e dei Corpi a terra.

Le Regie sezioni di Tesoreria provinciale sulle quali, nel predetto esercizio, potranno essere rilasciati ordini di pagamento a carico del conto corrente, sono quelle di Spezia, Taranto e Venezia.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono estese ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi arsenali militari marittimi : i relativi prelevamenti non potranno eccedere, durante l'esercizio 1927-28, la somma di lire cinque milioni.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio medesimo, potranno operarsi prelevamenti dal Fondo a disposizione, di cui ai succitati articoli di legge, sono descritti nella annessa tabella A.

(Approvato).

Art. 4.

Ai capitoli indicati nell'articolo 6 della legge 3 giugno 1926, n. 910, che approva lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1926-27, sono aggiunti, per l'esercizio 1927-28 e successivi, i seguenti :

Corpo Reale equipaggi - Vestiario;

Corpo Reale equipaggi - Viveri;

Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale per l'esercizio, per la manutenzione e per il miglioramento;

Munizionamento per esercitazioni di tiro

a terra ed a bordo — Materiali per la costruzione di bersagli — Premi di tiro.

(Approvato).

Art. 5.

L'iscrizione della quota di spesa straordinaria assegnata all'esercizio finanziario 1927-28, in base al Regio decreto 10 novembre 1924, n. 2190, per la costituzione e primo esercizio di scuole nautiche, è rinviata agli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Sitta a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1272, concernente la temporanea importazione dei filati di seta artificiali misuranti 60 mila metri e più per mezzo chilogramma (N. 605);

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1158, concernente l'autorizzazione di mutui al comune di Ferrara per la sistemazione e ampliamento del proprio acquedotto (N. 610).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Sitta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti » (N. 576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la siste-

mazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1870, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 260 dell'11 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le leggi 5 maggio 1907, n. 257; 11 luglio 1913, n. 959; 25 luglio 1904, n. 523; 30 dicembre 1923, n. 3256 e 30 dicembre 1923, numero 3267;

Considerata la necessità di provvedere prontamente alla sistemazione dell'Adige e dei suoi affluenti dal vecchio confine austriaco presso Borghetto fino a monte dell'abitato di Merano, nonchè di bonificare il territorio latistante al fiume, curando in pari tempo il correlativo sviluppo della viabilità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà provveduto a cura dello Stato a tutte le opere necessarie alla sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti, nel tratto a monte dell'antico confine austriaco, nonchè alla bonifica delle zone latistanti.

All'uopo sono classificate:

1) nella seconda categoria delle opere idrauliche le arginature e difese dell'Adige dal vecchio confine austriaco presso Borghetto fin presso la foce del rio Telles a monte di Merano e quelle degli affluenti di destra e di sinistra, tra cui principali il Leno, il Fersina, l'Avisio, il Noce, l'Isarco e il Passero, nei tratti terminali e in quanto è necessario per la regolazione del loro sbocco nel fiume recipiente;

2) nella terza categoria delle opere idrauliche tutte le altre opere necessarie alla sistemazione dei detti affluenti;

3) nella prima categoria delle opere di bonifica, le opere necessarie al bonificamento della valle dell'Adige da Merano alla confluenza dell'Avisio.

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, sarà stabilito il perimetro dei bacini montani da sistemare.

Art. 3.

La spesa delle opere di sistemazione idraulico forestale ancorchè necessariamente connesse alle opere di bonifica, sarà a totale carico dello Stato.

Nella spesa delle opere di bonifica sarà consentito a norma dell'art. 16 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256 il contributo supplementare dello Stato nella misura del 10 %.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Opera Nazionale per i Combattenti le opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica, nonchè quelle stradali strettamente connesse ed indispensabili ai fini della bonifica e della costruzione delle borgate rurali e dei centri abitati di cui al seguente art. 6 previo l'esame dei progetti, esecutivi da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle acque e previo accordo col Ministro per le finanze, esclusa ogni altra formalità procedurale od ogni altro parere di corpi consultivi.

Art. 5.

In quanto le condizioni locali e le esigenze dei pubblici lavori lo consiglino, l'Opera Nazionale dovrà costruire gli alloggiamenti degli operai in guisa da potere successivamente servire di nucleo per villaggi e borgate rurali. La spesa di costruzione sarà inclusa nei preventivi delle opere concesse.

I fabbricati costruiti per alloggiamento degli operai, potranno, dopo ultimati i lavori, essere venduti o ceduti in enfiteusi all'Opera Nazionale per i Combattenti.

Art. 6.

Per assicurare una residenza stabile sui luoghi a contadini ed operai, l'Opera Nazionale è autorizzata a costruire borgate rurali e centri abitati anche all'infuori di quelli costruiti per l'esecuzione delle opere pubbliche concesse.

In questa ipotesi, la spesa sarà a carico dell'Opera Nazionale per i Combattenti, ma il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere un premio in misura non superiore al 30 % dell'effettivo costo delle opere, ivi comprese quelle per la viabilità e per la provvista di acqua potabile.

Tale premio potrà essere accordato anche pei lavori necessari ad ampliare o modificare i centri costruiti per alloggiamento di operai durante l'esecuzione delle opere pubbliche, al fine di renderli meglio adatti agli ulteriori scopi di colonizzazione.

Art. 7.

L'Opera Nazionale ha facoltà di espropriare i terreni necessari per la sede delle borgate rurali e dei centri di abitazione di cui all'art. 6.

L'approvazione del progetto da parte del Ministro per i lavori pubblici terrà luogo della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

In caso di mancato accordo sull'indennità dovuta ai proprietari espropriandi, questa sarà determinata dal Collegio Provinciale di arbitri previsto dall'art. 22 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, sulla base dei criteri fissati dall'art. 15 dello stesso regolamento. La pronuncia del Collegio Provinciale terrà luogo della perizia giudiziale di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno

1865, n. 2359, e potrà essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto prefettizio di espropriazione, con istanza davanti al Collegio centrale arbitrale istituito dall'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606.

In pendenza del procedimento di esproprio, l'Opera potrà essere autorizzata ad occupare gli immobili occorrenti, con le forme previste dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere e per il pagamento dei contributi previsti nel presente decreto è autorizzata la spesa di 30.000.000 da prelevarsi dall'avanzo dell'esercizio finanziario 1925-26.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a portare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
GIURIATI
VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie, in base alla abrogata legislazione ex-austriaca » (Numero 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie, in base alla abrogata legislazione ex-austriaca ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensione nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 132 del 9 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle Nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme per la liquidazione degli Istituti che esercitavano l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi in base alle leggi ex austriache, abrogate con il citato Regio decreto-legge;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1926 l'« Istituto pensioni per impiegati » in Trieste, gestito dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, a norma del Regio decreto 11 febbraio 1926, è posto in liquidazione.

Art. 2.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali istituirà due gestioni separate e distinte da tutte le altre, una per l'assicurazione obbligatoria, ed una per l'assicurazione facoltativa, già esercitate dall'Istituto pensioni di Trieste, a norma della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni.

A tal fine la Cassa Nazionale determinerà separatamente le riserve di ciascuna delle assicurazioni predette, esistenti al 1° marzo 1926, e costituirà per ognuna un fondo distinto. La consistenza delle riserve predette dovrà essere comunicata al Ministero dell'economia nazionale nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La Cassa Nazionale provvederà al pagamento delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, e delle rendite vedovili, nonchè degli assegni temporanei di educazione, le une e gli altri costituiti o liquidabili fino al 1° marzo 1926, in conformità alla legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni, purchè la liquidazione di essi sia richiesta nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Parimenti la Cassa Nazionale provvederà a liquidare e pagare le pensioni di invalidità e vecchiaia, liquidabili ai sensi della precitata legge entro lo stesso termine di sei mesi, nonchè le rendite vedovili e gli assegni temporanei di educazione o le somme a titolo di tacitazione

dovuti ai sensi della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, e successive modificazioni, agli aventi diritto delle persone assicurate presso l'Istituto pensioni, che cessano di vivere prima che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, senza che abbiano fatto uso della facoltà di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le persone assicurate presso l'Istituto pensioni di Trieste hanno facoltà di richiedere il rimborso dei contributi o della parte di contributi dalle stesse versati durante il periodo dell'assicurazione, nella misura e nei modi stabiliti dal paragrafo 25 dell'ordinanza 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138. La domanda di rimborso ha valore di atto risolutivo del rapporto assicurativo.

Tuttavia, se trattasi di persone comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, l'assicurazione presso l'Istituto pensioni sarà riconosciuta valida anche agli effetti della assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, ed in tal caso la Cassa Nazionale trasferirà alla gestione invalidità e vecchiaia le riserve relative all'assicurazione predetta, e riterrà sulle somme da rimborsare una quota pari alla parte di contributo che gli assicurati medesimi avrebbero dovuto versare in base al citato Regio decreto.

All'esercizio delle predette facoltà sono ammesse anche le persone che cessarono di essere assicurate durante i sei mesi antecedenti il 1° marzo 1926, e non richiesero il rimborso dei contributi ai sensi dell'ordinanza 25 giugno 1914, B. L. I. n. 138.

Art. 5.

Nello stesso termine di sei mesi, le persone che intendono continuare volontariamente l'assicurazione in conformità delle norme contenute nel § 28 e seguenti dell'Ordinanza 25 giugno 1924, B. L. I. n. 138, devono farne espressa richiesta alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali. La continuazione dell'assicurazione avverrà in base alla classe di retribuzione nella quale l'assicurato trovavasi iscritto al 1° marzo 1926.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, le persone predette possono richiedere che all'assicurazione volontaria siano attribuiti i contributi versati ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, restando a carico degli assicurati il complemento di contributo dovuto per la predetta assicurazione volontaria.

I contributi per la continuazione dell'assicurazione di cui ai commi precedenti saranno riscossi nei modi e termini della citata legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cittadini stranieri, assicurati presso l'Istituto pensioni di Trieste.

Art. 6.

Senza pregiudizio dell'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, coloro che non esercitano le facoltà previste dagli articoli 4 e 5 s'intendono a tutti gli effetti assicurati, a decorrere dal 1° marzo 1926, presso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, nel ruolo dei contributi riservati, salvo che non richiedano di essere iscritti nel ruolo della mutualità.

Decorsi i termini di cui agli articoli 4 e 5, e entro i sei mesi successivi, le persone di cui al precedente comma hanno facoltà di chiedere il trasferimento della loro riserva all'Istituto Nazionale delle assicurazioni o ad una impresa privata autorizzata ad operare nel Regno a titolo di premio unico per una assicurazione sulla loro vita.

Entro il 31 dicembre 1926 la Cassa Nazionale determinerà, per ciascuno dei predetti assicurati, le riserve matematiche in relazione all'accertamento delle attività le quali, per i casi previsti dal primo comma, saranno considerati come versamenti unici agli effetti dall'assicurazione facoltativa, a termini di legge.

Per coloro che rimangono assicurati presso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, qualora in seguito ai risultati della liquidazione definitiva si accerti una eccedenza in confronto alla precedente valutazione, tale eccedenza sarà proporzionalmente attribuita alle riserve determinate al 31 dicembre 1926.

Art. 7.

Le assicurazioni collettive stipulate presso l'Istituto pensioni di Trieste a favore di dipendenti da aziende pubbliche o private, sono trasferite alla Cassa Nazionale, che le gestirà separatamente con le norme stabilite dall'art. 2.

Previa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, la Cassa Nazionale potrà costituire un unico fondo per le assicurazioni predette e le altre assicurazioni collettive di cui al penultimo capoverso dell'art. 29 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184.

Art. 8.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, sarà fatta « pro quota » nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto.

Art. 9.

Agli ufficiali della marina mercantile che esercitarono la facoltà concessa dall'art. 2 del Regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 e al primo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Agli Istituti suppletori esistenti al 1° marzo 1926, ai sensi del § 65 della legge 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 ex 1907, sono applicabili le disposizioni dell'art. 148, del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, purchè ne facciano apposita richiesta al Ministero dell'economia nazionale non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Alla fine di ogni anno, e per la durata della gestione obbligatoria di cui all'art. 2 del presente decreto, la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, trasmetterà al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'andamento della liquidazione ed il bilancio annuale delle gestioni assunte in conseguenza del presente decreto.

Art. 12.

Il Governo è autorizzato ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie a com-

plemento del presente decreto ed altresì a modificare, se occorra, le disposizioni in esso contenute, mediante decreto Reale promosso dai Ministri proponenti, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BELLUZZO
VOLPI
ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei "ferry-boats" attraverso lo Stretto di Messina » (N. 579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo Stretto di Messina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina.

Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 16 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di addivenire al definitivo ordinamento e trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina ;

Visto il decreto-legge luogotenenziale n. 1393, del 13 agosto 1917, e l'annesso regolamento del personale navigante, con tutte le successive modificazioni ed aggiunte ;

Visto il Regio decreto-legge, n. 405 del 7 aprile 1925, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, coi relativi allegati e le successive modificazioni ed aggiunte ;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Le disposizioni del regolamento del personale ferroviario, approvate con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, con tutte le successive modificazioni ed aggiunte, vengono estese al personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina, indipendentemente dagli obblighi ad esso derivanti dall'osservanza delle norme del Codice di commercio, del codice della marina mercantile, e di quelle speciali del contratto di arruolamento.

Al regolamento stesso vengono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso :

Art. 15. — 1° capoverso (aggiungere) :

c) in qualità di ordinario, per coprire i posti di pianta di cameriere o di mozzo nel personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina.

Art. 19. — 1° capoverso (sostituire col seguente) :

Gli avventizi straordinari ed ordinari vengono assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, e, se imbarcati sui *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina, vengono iscritti alla Cassa degli invalidi per la marina mercantile, a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 25. — 3° capoverso (sostituire col seguente) :

Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale di 3ª classe e macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prova di esame e produzione di titoli.

Art. 28 (aggiungere) :

d) pel personale da adibire al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina è richiesta la patente di capitano di lungo corso per gli ufficiali di coperta, e la patente di macchinista in 1^a per gli ufficiali di macchina.

Art. 2.

Agli allegati *A, C, G, I* ed *L* al regolamento del personale ferroviario, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, ed al quadro allegato 4 al citato Regio decreto-legge, vengono apportate le aggiunte risultanti dagli allegati al presente decreto, *A-bis, C-bis, G-bis, I-bis, L-bis* e *4-bis*, visti d'ordine Nostro, dai ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 3.

Agli avventizi, di cui all'art. 167 del regolamento pel personale navigante approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è esteso, con decorrenza dalla data stessa, il trattamento previsto dal titolo II del capitolo V del regolamento del personale ferroviario, approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, per gli avventizi di cui alla lettera *c*) dell'art. 122 del regolamento stesso.

Art. 4.

L'assegnazione delle qualifiche risultanti dai quadri di classificazione annessi al regolamento del personale ferroviario con l'allegato *A-bis* al presente decreto, in sostituzione di quelle in atto possedute, è fatta secondo quanto risulta al quadro, allegato *4-bis*, visto d'ordine nostro, dai ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 5.

L'inquadramento del personale nei nuovi quadri di classificazione ha luogo partendo per ogni singolo agente dalla posizione posseduta (qualifica, stipendio e relativa decorrenza) alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base alle seguenti norme :

1° Per gli ufficiali di coperta e di macchina occorre dapprima trasformare in annuo lo stipendio mensile di cui sono provvisti all'atto dell'inquadramento, d'integrarlo poi del valore maturato dell'aumento quinquennale di cui al Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, trascurando le frazioni di tempo inferiori ad un mese. Tale somma è quella che serve di base per la inserzione nei nuovi quadri di classificazione. In questi ultimi gli anni stabiliti pel conseguimento dell'aumento normale vengono ragguagliati ad altrettante frazioni dell'aumento stesso: all'agente viene assegnata nei nuovi quadri la posizione corrispondente allo stipendio base calcolato come sopra; se non si trova l'eguale si assegna la posizione immediatamente superiore.

L'agente assume nei nuovi quadri di classificazione la classe normale di stipendio con la relativa decorrenza assegnatagli; se la classe suddetta è inferiore allo stipendio annuo di fatto goduto all'atto dell'inquadramento,

l'agente conserva la differenza come assegno personale fino al passaggio alla classe superiore.

Agli agenti che all'atto dell'inquadramento godono di uno stipendio annuo superiore al massimo previsto dai nuovi quadri di classificazione per la rispettiva qualifica, il valore della relativa decorrenza deve essere interamente corrisposto come assegno personale in aggiunta al nuovo stipendio assegnato.

2° Per il personale di bassa forza, invece, trasformato in stipendio annuo quello mensile goduto all'atto dell'inquadramento, si determina dapprima, in base a detto stipendio, senza tenere in alcun conto la relativa decorrenza, la posizione nei nuovi quadri, frazionando nei valori annuali gli intervalli dei quadri stessi, indi sono concessi 3 anni di acceleramento; l'agente assume nei nuovi quadri di classificazione la classe normale di stipendio, con la relativa decorrenza, che corrisponde alla posizione così ottenuta.

Art. 6.

Il personale in servizio dei *ferry-boats* in qualità di avventizio, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene mantenuto in qualità di avventizio ordinario, in quanto trovisi a coprire posti di pianta.

Si fa eccezione per gli avventizi che si trovino nelle condizioni stabilite dal Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2442, pei quali è ammessa la sistemazione a ruolo con le norme ivi sancite.

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 2, secondo capoverso, 17 e 18 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, vengono estese anche al personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo Stretto di Messina.

Art. 8.

Le disposizioni sulle competenze accessorie di cui all'allegato n. 2 al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo Stretto di Messina.

Alle disposizioni stesse viene aggiunto il seguente:

CAPO XIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEI FERRY-BOATS ATTRAVERSO LO STRETTO DI MESSINA.

Art. 78. — Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione. Detto maggior lavoro si intende compensato col soprassoldo di cui all'art. 80.

Art. 79. — Nessuna indennità di trasferta spetta al personale, compreso quello delle officine, per i lavori ai *ferry-boats*, durante il periodo di imbarco

per il servizio attraverso lo Stretto, e di sosta nei punti di approdo, e per eventuali riparazioni alle invasature.

Parimenti non spetta indennità di trasferta al personale imbarcato sui *ferry-boats* o sui piroscafi adibiti temporaneamente a servizi fuori dello Stretto, quando sui medesimi venga istituito a cura dell'Amministrazione il servizio di camera e di mensa.

Art. 80. — Al personale di ruolo addetto ai *ferry-boats*, viene corrisposto per ogni ora di effettivo servizio un soprassoldo nella misura appresso indicata:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L. 1.40
Ufficiale di 1ª classe e macchinista di 1ª classe	1.30
Ufficiale di 2ª e 3ª classe e macchinista di 2ª e 3ª classe	1,20
Nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	0.70
Marinaio, fuochista, carbonaio	0.30

Detto soprassoldo per le ore di servizio eccedenti le 100 per ciascun mese e per ciascun agente, viene aumentato della metà.

Il soprassoldo stesso è corrisposto unicamente per le ore di effettivo servizio attraverso lo Stretto.

Agli effetti di tale soprassoldo, per le giornate di malattia del personale di ruolo, valgono le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499 e successive modificazioni, in ordine alle quali l'assegno giornaliero viene stabilito nella misura seguente:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L. 8.—
Ufficiale di 1ª classe e macchinista di 1ª classe	7.—
Ufficiale di 2ª e 3ª classe e macchinista di 2ª e 3ª classe	6.—
Nostromo, elettricista di 1ª e 2ª classe e capo fuochista	3.—
Fuochista, marinaio e carbonaio	1.50

Art. 81. — Agli agenti di ruolo addetti al servizio di navigazione attraverso lo Stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa San Giovanni, è corrisposto per ogni viaggio in più un compenso nella misura appresso indicata:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L. 4.—
Ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe e macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	3.—
Nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	2.25
Fuochista	1.65
Marinaio e carbonaio	1.50

Art. 82. — Per servizi relativi ai viaggi giornalieri fra Messina-Reggio e Villa San Giovanni, al personale di ruolo imbarcato che parta od arrivi secondo l'orario normale delle corse, o rimanga fuori di residenza, nel periodo fra le 22 e le 5, queste ore comprese, è accordato un compenso nella misura seguente:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L. 5.50
Ufficiale di 1ª, 2ª e 3ª classe e macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	4.50
Nostromo, capo fuochista ed elettricista di 1ª e 2ª classe	3.—
Fuochista	2.—
Marinaio e carbonaio	1.—

La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi; però per tener conto del servizio prestato nelle operazioni accessorie prima della partenza e dopo l'arrivo, le ore di partenza o di arrivo, agli effetti della liquidazione di detto compenso, si considerano rispettivamente anticipate di 45 minuti e posticipate di 30,

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le indennità di caroviveri, spettanti al personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo Stretto di Messina, sono le stesse attualmente corrisposte al personale ferroviario.

Art. 10.

Per la fornitura e la confezione del vestiario uniforme per il personale addetto ai *ferry-boats*, viene provveduto analogamente a quanto si pratica per il personale ferroviario, cessando la corresponsione dell'indennità finora percepita.

Art. 11.

L'indennità giornaliera di vitto, di cui all'art. 121 del regolamento per personale navigante, approvato con decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 598, viene soppressa, restando assorbita dal soprassoldo per ore di servizio ed in genere dal trattamento economico, stabilito dal presente decreto.

Art. 12.

Col presente decreto restano abrogate le disposizioni contenute nel decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e nel regolamento del personale navigante approvato col decreto stesso, nei Regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 598 e 18 novembre 1920, n. 1729, nei Regi decreti 18 novembre 1920, n. 1744 e 26 giugno 1924, n. 1568, nei Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1302, 12 luglio 1925, n. 1285 e 25 ottobre 1925, n. 1907, nonché tutte le altre disposizioni che siano con esso in contrasto.

Art. 13.

Le norme di applicazione del presente decreto sono deferite al ministro per le comunicazioni.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1926.

Art. 15.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; ed il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

N. del grado	QUALIFICA	STIPENDIO		Classi di stipendio risultanti				
		minimo	massimo	0	1	2	3	4
5	{ Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	13700	16000	13700	—	—	—	14300
6	{ Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	12900	15400	12900	13200	—	13800	—
7	{ Ufficiale di 1ª classe Macchinista di 1ª classe	12000	14400	12000	12300	—	12600	—
8	{ Ufficiale di 2ª classe Macchinista di 2ª classe	10500	13500	10500	10800	—	11100	—
9	{ Ufficiale di 3ª classe Macchinista di 3ª classe	9000	12000	9000	9300	—	9600	—
12	Nostromo	6900	9000	6900	—	7200	—	7500
12	Capo fuochista	6900	9000	6900	—	7200	—	7500
12	Elettricista di 1ª classe	6900	9000	6900	—	7200	—	7500
13	Elettricista di 2ª classe	6300	8400	6300	—	6600	—	6900
14	Fuochista	5700	7500	5700	—	6000	—	6300
15	Marinaio	5400	7500	5400	5700	—	6000	—
15	Carbonaio	5400	7200	5400	—	5700	—	6000

PERSONALE DEI FERRY - BOATS

ad intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali
dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplemento di servizio attivo
—	—	—	15100	—	—	—	16000	—	—	—	—	3500
—	14400	—	—	15000	—	—	15600	—	—	—	—	2800
—	13200	—	—	13800	—	—	14400	—	—	—	—	2100
—	11700	—	—	12300	—	—	12900	—	—	13500	—	2100
—	10200	—	—	10800	—	—	11400	—	—	12000	—	2100
—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
—	7800	—	8100	—	8400	—	—	8700	—	—	9000	1100
—	7200	—	7500	—	7800	—	—	8100	—	—	8400	1000
—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	—	900
6300	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	—	—	7500	900
—	—	6300	—	—	6600	—	—	6900	—	—	7200	900

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni

CIANO

Discussioni, f. 961

Il Ministro per le Finanze

VOLPI

ALLEGATO A bis.

ALLEGATO C-bis.

TABELLA delle qualifiche di prima assunzione.

PERSONALE DEI FERRY-BOATS

Ufficiale di 3^a classe.Macchinista di 3^a classe.Elettricista di 2^a classe.

Marinaio.

Carbonaio

Visto, d'ordine di sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni:

CIANO

Il Ministro per le Finanze:

VOLPI.

Grado	QUALIFICA	PERSONALE DEI FERRY-BOATS	
		a scelta	
5	Comandante di 1ª classe	—	
	Capo macchinista di 1ª classe	—	
6	Comandante di 2ª classe	—	
	Capo macchinista di 2ª classe	—	
7	Ufficiale di 1ª classe	—	
7	Macchinista di 1ª classe	—	
8	Ufficiale di 2ª classe	—	
8	Macchinista di 2ª classe	—	
9	Ufficiale di 3ª classe	—	
9	Macchinista di 3ª classe	—	
12	Nostromo	—	
12	Elettricista di 1ª classe	—	
12	Capo fuochista	—	
13	Elettricista di 2ª classe	—	
15	Marinaio	—	
14	Fuochista	—	
15	Carbonaio	—	

ALLEGATO G bis.

PROMOZIONI

per merito comparativo

per anzianità ai meritevoli

per esame di concorso

alla qualifica di

PERSONALE DEI FERRY-BOATS

Ispettore principale

Comandante di 1ª classe

Capo macchinista di 1ª classe

Comandante di 2ª classe

Capo macchinista di 2ª classe

Ufficiale di 1ª classe (1)

Macchinista di 1ª classe (1)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Fuochista (10)

Ufficiale di 1ª classe (2)

Macchinista di 1ª classe (2)

Ufficiale di 2ª classe (14)

Macchinista di 2ª classe (14)

—

—

—

—

—

—

—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni

CIANO

Il Ministro per le Finanze

VOLPI

ALLEGATO I-bis.

TABELLA relativa alle qualifiche per le quali, in base all'articolo 60, vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione.

PERSONALE DEI FERRY-BOATS

Elettricista di 1^a classe.

Nostromo.

Capo Fuochista.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le Finanze:

VOLPI.

ALLEGATO L-bis.

TABELLA relativa ai limiti massimi di età
per la conservazione in servizio di agenti delle sottoindicate qualifiche.

Q U A L I F I C H E	
60 anni	58 anni
<i>Personale del Ferry-Boats</i>	<i>Personale dei Ferry-Boats</i>
Ufficiale Macchinista } di 1 ^a 2 ^a e 3 ^a classe	Nostromo Capo fuochista Elettricista di 1 ^a e di 2 ^a classe Fuochista Marinaio Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le Finanze:

VOLPI.

ALLEGATO N. 4-bis.

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEI FERRY-BOATS.

VECCHIE TABELLE R. D. 26 giugno 1924, N. 1568	Num. del grado	NUOVE TABELLE
Qualifica		Qualifica
Comandante e Capo macchinista	5	Comandante di 1ª classe e Capo macchinista di 1ª classe (5)
Comandante e Capo macchinista	6	Comandante di 2ª classe e Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe	7	Ufficiale di 1ª classe e Macchinista di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe	8	Ufficiale di 2ª classe e Macchinista di 2ª classe
Nostromo	12	Nostromo
Capo fuochista	12	Capo fuochista
Elettricista di 1ª classe	12	Elettricista di 1ª classe
Elettricista di 2ª classe	13	Elettricista di 2ª classe
Fuochista	14	Fuochista
Marinaio	15	Marinaio
Carbonaio	15	Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le Comunicazioni:

CIANO.

Il Ministro per le Finanze:

VOLPI.

(5) Dopo otto anni di anzianità nel grado e sentito il parere delle Commissioni di avanzamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al comune di Spoleto » (N. 587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al comune di Spoleto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

E convertito in legge il Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire 6 milioni sui fondi degli Istituti di previdenza, al comune di Spoleto, per la costruzione di un edificio da destinarsi a Regia Scuola di ufficiali di complemento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1926, n. 279.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di provvedere al finanziamento della costruzione di un edificio in Spoleto, da destinarsi a Regia Scuola di allievi ufficiali di complemento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro ministro, segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore del comune di Spoleto, sui fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, di un mutuo di lire 6,000,000 per la costruzione di un edificio da destinarsi a Regia Scuola di allievi ufficiali di complemento.

Tale mutuo sarà regolato dalle disposizioni del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e da quelle che governano i mutui della Cassa depositi e prestiti, e sarà somministrato nei modi e termini che stabilirà il Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Art. 2.

Gli interessi del mutuo di cui all'articolo precedente, nella misura del 6.50 per cento all'anno, saranno a carico del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto allo stanziamento nel bilancio di quel Ministero delle somme necessarie per gli interessi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge per tale conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 14 novembre 1926:

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia Aeronautica e sua composizione » (Numero 595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia Aeronautica e sua composizione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1276 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 177 del 2 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Visto il decreto Commissariale 24 agosto 1924 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il Regio decreto 10 maggio 1925, nu-

mero 1150, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il Regio decreto 30 agosto 1925, numero 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 30 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto necessario ed urgente di provvedere all'integrale applicazione delle norme che mirano ad un equo inquadramento, nei ruoli della Regia aeronautica, dei sottufficiali provenienti dall'Esercito e dalla Marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 14 del decreto Commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggi Regia aeronautica e sua composizione, è modificato come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

« I sergenti maggiori di tutte le categorie e specialità, compresi i piloti, sono promossi marescialli di 3^a classe dopo aver seguito, con esito favorevole un corso di perfezionamento per acquistare l'istruzione generale militare e professionale necessaria per ben disimpegnare le più elevate mansioni del maresciallo e per ricevere nozioni di contabilità.

« Detto corso deve avere la durata non inferiore a cinque mesi.

« Inoltre per ottenere la promozione, occorre aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado. Tale permanenza è ridotta per i piloti ad anni due.

« I sergenti maggiori nell'anno in cui compiono 11 anni di servizio militare effettivo, sono promossi, purchè idonei, marescialli di 3^a classe indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado.

« Per ottenere la promozione essi devono essere compresi nel primo terzo del ruolo della propria categoria ed aver seguito, con esito

favorevole, il corso di perfezionamento di cui sopra.

« Tali promozioni, tuttavia, potranno avvenire solamente, quando vi siano scoperti tanti posti di organico da poter far luogo contemporaneamente all'avanzamento di tutti i pari grado che li precedono nel ruolo e che posseggono i necessari requisiti di idoneità, prescindendosi, anche per questi ultimi, dal periodo minimo di permanenza nel grado.

« In caso diverso la copertura dei posti vacanti nel ruolo sarà effettuata in base alle norme generali.

« Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa dalla data di entrata in servizio nella Regia aeronautica, nel Regio esercito o nella Regia marina.

« Il primo terzo del ruolo va riferito a quello vigente al momento dello scrutinio ».

Art. 2.

L'art. 42 del decreto Commissariale 24 agosto 1924 suddetto, è modificato come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso:

« I marescialli di 3ª classe sono promossi, se idonei, marescialli di 2ª, dopo una permanenza minima nel grado di almeno tre anni.

« Per i piloti tale permanenza è ridotta a due anni.

« I marescialli di 3ª classe, nell'anno in cui compiono il 14º anno di servizio militare effettivo, sono promossi marescialli di 2ª indipendentemente dalla permanenza minima nel grado sopra stabilita.

« Per ottenere tale promozione essi dovranno esserne riconosciuti idonei, e trovarsi nel primo terzo del ruolo della propria categoria.

« Tuttavia la promozione stessa potrà avvenire solamente quando vi siano scoperti tanti posti di organico da consentire contemporaneamente l'avanzamento anche di tutti i pari grado che li precedono nel ruolo e che posseggono i necessari requisiti di idoneità prescindendosi, anche per questi ultimi, dal periodo minimo di permanenza nel grado.

« In caso diverso la copertura dei posti vacanti in organico avverrà con le norme generali.

« Agli effetti dell'avanzamento il servizio militare effettivo si computa dalla data di entrata in servizio nella Regia aeronautica, nel Regio esercito o nella Regia marina.

« Il primo terzo del ruolo va riferito a quello vigente al momento dello scrutinio ».

Art. 3.

All'art. 97 del decreto commissariale 24 agosto 1924 suddetto, modificato dall'art. 5 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, è aggiunto il comma seguente:

« Entro la stessa data del 31 dicembre 1926 il ministro dell'aeronautica ha la facoltà di effettuare in tutto od in parte, la copertura dei posti da sottotenente delle varie categorie del Corpo equipaggi, previsti nelle tabelle organiche, mediante concorso fra i marescialli di 1ª classe della rispettiva categoria e specialità ».

Art. 4.

Il termine stabilito dall'art. 33 del Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, per la composizione dei ruoli dei sottufficiali della categoria radioaerologi, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 5.

I sottufficiali delle varie categorie del Corpo equipaggi promossi in base all'art. 4 del decreto Commissariale 12 ottobre 1923 a grado superiore a quello rivestito all'atto del trasferimento nella Regia aeronautica i quali, a norma delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, non avrebbero ottenuto tale grado, sono ammessi a conservarlo e sono collocati fuori ruolo della rispettiva categoria.

Essi rientreranno in ruolo quando avrebbero conseguito la promozione sia ordinaria che straordinaria, ove fossero rimasti nel grado inferiore, e sino a quella data saranno tenuti vacanti altrettanti posti nel grado che essi attualmente rivestono.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione:

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Agnetti di procedere all'appello nominale.

AGNETTI, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Badoglio, Berenini, Bergamini, Berio, Biscaretti, Bocconi, Bonicelli, Bonin, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto.

Cadorna, Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Campostrini, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Gatellani, Caviglià, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Contarini, Conti, Corbino, Credaro, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Carretto, De Novellis, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Ferraris Maggiore, Ferrero di Cambiano, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Grandi, Grosoli, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mangiagalli, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Podestà, Poggi, Pullè.

Rajna, Resta Pallavicinino, Ricci Corrado, Ricci Federico, Ridola, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi Sanjust di Teulada, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Scialoja, Sechi, Segrè, Setti, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada, Stoppato, Suardi, Supino.

Tamborino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Triangi.

Valenzani, Valvassori Peroni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli.

Zappi.

Risultato di votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1927, n. 279, che approva il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato a Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia e il Giappone, principali Potenze alleate, e la Romania (N. 765):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927, al 30 giugno 1928 (N. 884):

Senatori votanti	145
Favorevoli	130
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576):

Senatori votanti	145
Favorevoli	137
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti l'assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545):

Senatori votanti	145
Favorevoli	135
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo Stretto di Messina (N. 579):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1990, con il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo di lire sei milioni al comune di Spoleto (N. 587):

Senatori votanti	145
Favorevoli	133
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1276, che apporta alcune modifiche al decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo Equipaggio Regia aeronautica e sua composizione (N. 595):

Senatori votanti	145
Favorevoli	134
Contrari	11

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore D'Andrea a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti relativi alla amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto» (860).

PRESIDENTE. Do atto al senatore D'Andrea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 794);

Riforma della Cassa di previdenza dei sanitari per il miglioramento del trattamento

di quiescenza e per l'aumento dal 1° gennaio 1926 di tutte le pensioni dirette ed indirette già concesse (N. 688);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 848, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine per l'applicabilità del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 414, concernente il supplemento dell'indennità di caroviveri al personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione (N. 589);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 872, riguardante la proroga delle agevolazioni tributarie in favore delle provincie meridionali e delle isole (N. 619);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra (N. 661);

Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città (N. 678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1638, concernente l'aumento del prezzo massimo di vendita al pubblico di talune qualità di tabacchi lavorati (N. 629);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 957, che ammette nuove merci al beneficio dell'importazione temporanea (N. 602);

Conversione in legge del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1018, che modifica il trattamento doganale delle mandorle, dei semi di soja e del tricoloruro di etilene (N. 603);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25 (N. 527).

La seduta è tolta (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche